



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

### CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante: "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali".

Repertorio Atti n. 59/CU del 17 giugno 2021

### LA CONFERENZA UNIFICATA

nella odierna seduta del 17 giugno 2021:

VISTO l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

VISTA la nota del 28 maggio 2021 con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso, ai fini dell'acquisizione del parere da parte della Conferenza Unificata, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante: "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2021 e munito del "Visto" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

VISTA la nota del 1° giugno 2021, con il quale detto provvedimento è stato portato a conoscenza delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e degli Enti locali;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza;

- le Regioni hanno espresso parere favorevole nei termini indicati nel documento e degli emendamenti allegati ritenuti prioritari (All. A);
- l'UPI ha espresso parere favorevole, con le seguenti considerazioni: 1) rispetto al fondo di anticipazione liquidità, chiede che ci sia un intervento *ad hoc* che consenta di pervenire ad una soluzione che garantisca misure strutturali di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali, attesa la difficoltà in cui versano numerose province; 2) ha espresso giudizio positivo sullo stanziamento di ulteriori fondi destinati agli spazi scolastici, evidenziando tuttavia che il fabbisogno degli enti locali potrebbe essere maggiore rispetto allo stanziamento previsto; 3) ha espresso apprezzamento per l'incremento del Fondo per le politiche giovanili per l'annualità 2021;
- l'ANCI ha espresso parere favorevole subordinato all'accoglimento degli emendamenti indicati nel documento (All. B) con l'auspicio che nel provvedimento trovino accoglimento tre richieste: 1) dare seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2021 prevedendo un





*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

incremento di mille milioni annui per un triennio; 2) l'estensione delle procedure dell'ordinanza di Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020; 3) la proroga dal 30 giugno al 31 luglio 2021 del termine per l'approvazione delle tariffe dei Regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, sul disegno di conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante: "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali".

Il Segretario

Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente

On.le Mariastella Gelmini

Firmato digitalmente  
da GELMINI  
MARIASTELLA  
C=IT  
O=PRESIDENZA  
CONSIGLIO DEI  
MINISTRI

SLR/AC

17/06/2021  
ALL 4



21/92/CU2/C2

**POSIZIONE IN MERITO AL PARERE AL DECRETO - LEGGE 25 MAGGIO 2021, N. 73,  
RECANTE "MISURE URGENTI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19,  
PER LE IMPRESE, IL LAVORO, I GIOVANI, LA SALUTE E I SERVIZI  
TERRITORIALI" (C. 3132)**

***Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata***

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con le premesse di seguito rappresentate, esprime parere favorevole al provvedimento nella considerazione che alcuni dei punti di attenzione evidenziati nelle precedenti interlocuzioni con il Governo sono stati risolti e auspica che, nell'ottica della consueta leale collaborazione, possano trovare soluzione accogliendo gli emendamenti allegati, ovvero, che si possa formalizzare un accordo in Conferenza Stato-Regioni, anche ai fini del loro recepimento nei prossimi provvedimenti normativi in itinere.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome prende atto che nel DL 73/2021 sono state recepite le disposizioni approvate nell'Accordo in materia di "*interventi strategici a favore delle Regioni e delle Province autonome*" del 20 maggio scorso che, considerate insieme a quelle inserite nei vari decreti legge che si sono succeduti in questi primi mesi dell'anno, specificatamente nel DL 41/2021 "*Sostegni*", hanno dato, in parte, risposta alle tematiche prioritarie segnalate a febbraio 2021.

Lo spirito di leale collaborazione fra il Governo e le Regioni e Province autonome ha permesso di consolidare un proficuo percorso di continuo confronto, già in atto da vari anni, propedeutico ai provvedimenti di finanza pubblica, per individuare soluzioni alle principali criticità di sistema evidenziate dalle Regioni.

Si prende atto positivamente dell'incremento del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica per ulteriori 120 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 20 milioni di euro destinati ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici (art.8, c.2). A riguardo si evidenzia che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome aveva raggiunto un accordo per il riparto del Fondo e richiesto il suo inserimento in legge in modo da procedere celermente all'erogazione delle somme.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome auspica di continuare nell'interlocuzione con il Governo affinché possa nel proseguo dell'iter parlamentare di questo decreto e degli altri decreti legge che si stanno succedendo, si possano trovare soluzioni anche per le altre tematiche prioritarie che non hanno trovato ancora risposta, di seguito indicate:

1. analisi e aggiornamento, alla luce del DEF 2021 – 2023, per le RSO e RSS dell'entità delle minori entrate e conseguente sostenibilità finanziaria dei bilanci regionali anche alla luce dell'ulteriore proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione prevista all'art. 9;
2. un concreto segnale d'attenzione sul finanziamento degli interventi per la qualità dell'aria (peraltro investimenti) a tutela della salute cittadini;
3. l'attivazione dei Tavoli sulla ristrutturazione del debito e la conseguente rinegoziazione del debito di cui all'articolo 39, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, anche ai fini di ridurre l'onere correlato alle risorse di cui alle anticipazioni di liquidità;
4. istituire un tavolo politico Stato- Regioni, Enti Locali e Associazioni rappresentative delle aziende di trasporto pubblico locale, che affronti e monitori le problematiche attinenti i mancati ricavi e l'andamento dei tavoli prefettizi per la quantificazione delle risorse necessarie ai servizi aggiuntivi;
- 5.1 completare lo sforzo sul versante Sanità sia sostenendo il sistema nella "riconversione" e assistenza per le patologie no- Covid che su quello del pieno riconoscimento delle spese rendicontate per l'emergenza;
- 5.2 assicurare la copertura finanziaria completa dei risarcimenti ai soggetti danneggiati da complicanze irreversibili causa vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

Non da ultimo si richiama nuovamente l'attenzione sulla necessaria e non più rinviabile di emanazione dei seguenti decreti attuativi della normativa vigente:

- decreto del MEF, che definisce le modalità di attribuzione alle RSO della quota del gettito riferibile al concorso della Regione nell'attività di recupero fiscale in materia di IVA ai sensi dell'articolo 9 del D.lgs 68/2011 (in attuazione della legge 42/2009);
- decreto del MEF per la definizione dei compensi degli amministratori di società pubbliche (Testo unico in materia di società pubbliche -D.lgs. n. 175/2016, articolo 11, comma 6). Ad oggi la mancanza del decreto ha provocato l'ultrattività della disciplina transitoria che perdura oramai da quasi cinque anni, generando non pochi problemi applicativi. Tale inerzia è stata a più riprese stigmatizzata dalla stessa Corte dei conti che da ultimo (v. sezione di controllo del Lazio, Delib. n. 15/2021/VSG) ha disposto, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del D.L. n. 174/2012, la trasmissione della deliberazione in questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e Finanze, anche al fine di sollecitare l'adozione del decreto ministeriale previsto dall'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 175/2016.


Roma, 17 giugno 2021



## ALLEGATO

Emendamenti al Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (C 3132)

1. Spese sostenute per l'emergenza da COVID-19 ed equilibrio economico – finanziario in sanità.....	3
2. Modifiche all'art. 26 in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse.....	3
3. Indennizzi emotrasfusi.....	4
4. Incremento fondo per indennizzi categorie colpite dalla pandemia.....	5
5. Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria.....	5
6. Aggiornamento delle le tipologie di investimento rilevanti ai sensi dell'articolo 119, sesto comma della Costituzione.....	7
VERSIONE 1.....	7
VERSIONE 2.....	8
7. Tesoriere.....	8
8. Iniziative nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL.....	10
9. Valorizzazione turistica del Paese in relazione alle Olimpiadi invernali 2026 e ai XX Giochi del Mediterraneo 2026.....	10
10. Eventi metereologici avversi.....	11
11. Rinnovo del Contratto collettivo nazionale relativo agli addetti al sistema idraulico forestale.....	11
12. Modifica all'art. 10 bis del DL 137/2020, convertito dalla legge 176/2020.....	12
13. Disposizioni in materia di società a partecipazione pubblica.....	13
14. Modifica all'articolo 57 incremento fondo RSS.....	13
15. Clausola di salvaguardia nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.....	14
POLITICHE SOCIALI/ISTRUZIONE.....	14
16. Rifinanziamento fondo per le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali.....	14
POLITICHE SOCIALI.....	14
17. Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.....	14
AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI.....	15
18. Modifiche art. 52. (Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali, proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali e fusione di comuni).....	15



<b>SPORT</b> .....	16
19. <b>Modifica art.10</b> .....	16
<b>SALUTE</b> .....	16
20. <b>Modifiche articolo 26 - Disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse</b> .....	16
21. <b>Modifiche all'articolo 30 Misure per lo sviluppo della sanità militare e della capacità produttiva nel settore vaccinale e antidotico</b> .....	17
<b>LAVORO</b> .....	17
22. <b>Art. 40 Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale</b> .....	17
23. <b>Art. 41 Contratto di rioccupazione</b> .....	18
24. <b>Assegno ordinario per cessazione attività:</b> .....	18
25. <b>Accordo di ricollocazione:</b> .....	19
<b>TRASPORTI</b> .....	19
26. <b>Norma di salvaguardia dei bilanci delle Regioni e le Province autonome</b> .....	19
27. <b>Compensazione mancati introiti tariffari delle aziende di TPL)</b> .....	20
28. <b>Corrispettivi aziende TPL</b> .....	21
29. <b>Proroga affidamenti TPL</b> .....	21
<b>SVILUPPO ECONOMICO</b> .....	22
30. <b>Detassazione indennità regionali o provinciali</b> .....	22
<b>SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO</b> .....	22
31. <b>reclutamento straordinario dei profili professionali sicurezza luoghi di lavoro</b> .....	22
<b>OSSERVAZIONI SUL CONTRIBUTO SERVIZIO PER L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE</b> .....	23



## 1. Spese sostenute per l'emergenza da COVID-19 ed equilibrio economico – finanziario in sanità.

All'articolo 34, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Il fondo di cui all'articolo 24, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 è incrementato di 700 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 77, comma 7 del presente decreto per l'anno 2021.”

### Relazione

Le spese sostenute nell'emergenza pandemica da COVID-19 dalle Regioni e Province autonome a valere sul “Fondo Protezione Civile” nell'esercizio 2020, autorizzate dal Commissario, rendicontate e non compensate con rispettive erogazioni causa incapienza del Fondo, sono quantificate in circa 1.700 milioni di euro per l'esercizio 2020. L'articolo 24 del DL 41/2021 ha stanziato 1 miliardo a copertura delle stesse. Le rimanenti spese rimangono a carico dei bilanci regionali che vi devono trovare copertura finanziaria. La soluzione prospettata dallo schema di decreto del MEF finalizza alla loro copertura le somme derivanti dallo sblocco del *payback* farmaceutico che sono però destinate dai bilanci degli enti sanitari alla copertura di spese sanitarie già effettuate nel passato. L'emendamento mira a dare copertura integrale a queste spese per l'emergenza.

La mancata erogazione dei rimborsi dovuti per le spese anticipate entro l'esercizio 2020, determina una situazione di potenziale squilibrio economico-finanziario nella gestione sanitaria non determinata da scorrette gestioni sanitarie ma dalle mancate erogazioni dal Fondo Protezione Civile che comporterebbero in automatico l'applicazione dei provvedimenti previsti dal comma 174 della legge 311/2004, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente.

## 2. Modifiche all'art. 26 in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse

Il comma 4, dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:

“4. Ogni Regione e Provincia autonoma trasmette al Ministero della Salute a fini conoscitivi entro il 30 giugno 2021 una specifica relazione di dettaglio delle attività assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza COVID-19 di cui ai decreti legge nn. 18, 34 e 104 del 2020. Sulla base dei dati al IV trimestre come dettagliati secondo l'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le Regioni e Province autonome possono utilizzare le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2020 previste dai decreti legge nn. 18, 34 e 104 del 2020 per la copertura di tutte le spese sostenute per la realizzazione degli interventi destinati a fronteggiare l'emergenza COVID nel corso dell'anno 2020, prescindendo dalle finalità di cui ai commi 1 e 2 e dagli importi stabiliti da qualsiasi linea di finanziamento presente nei predetti decreti”.

### Relazione

Nel “Rapporto 2021 sul coordinamento della finanza pubblica”, reso pubblico il 28 maggio scorso, le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, nell'analizzare gli effetti che la pandemia da COVID-19 ha determinato sulla spesa sanitaria, hanno affermato che “A consuntivo, la spesa sanitaria ha raggiunto i 123,5 miliardi, con un incremento del 6,7 % rispetto al 2019. Gli approfondimenti delle singole voci di costi e di ricavi mettono in rilievo le differenti modalità con cui



*le Regioni hanno risposto alla crisi. Le analisi segnalano anche l'eredità negativa in termini di mancate prestazioni sia a livello ospedaliero che ambulatoriale; un fenomeno che riguarda tutte le Regioni e su cui poco hanno potuto fare, per ora, gli interventi finanziari introdotti. Occorrerà mantenere elevata l'attenzione sul tema delle risorse da destinare al settore”.*

Ciò premesso, anche tenuto conto di quanto affermato dalla Corte dei Conti, si rende necessario compiere ogni sforzo per rafforzare ulteriormente, rispetto al testo del decreto (art. 26, comma 4, D.L. 73/2021), la flessibilità nell'utilizzo delle risorse messe a disposizione di ciascuna Regione o Provincia autonoma.

L'emendamento si propone, pertanto, di estendere la flessibilizzazione delle somme previste nei vari decreti emergenziali 18, 34 e 104 dell'anno 2020 non solo alla copertura delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi individuati dai predetti decreti ma anche ad altre spese connesse all'emergenza COVID che non hanno trovato nel corso dell'anno 2020 una specifica linea di finanziamento e che dunque sono rimaste a carico del Sistema sanitario Regionale.

Viene inoltre precisato che:

- il suddetto utilizzo prescinde da qualsiasi vincolo di utilizzo prioritario delle somme per le finalità previste nei commi 1 e 2 dello stesso articolo 26

- la flessibilità si riferisce non solo ai commi ed articoli di un singolo decreto legge ma a qualsiasi linea di finanziamento prevista nei decreti 18, 34 e 104 del 2020.

Restano confermate per detto comma le coperture già previste dal Decreto in corso di conversione trattandosi solo di precisazioni in merito alla tipologia di spesa riconducibile alla flessibilizzazione già concessa dal Governo nel comma vigente.

### **3. Indennizzi emotrasfusi**

All'articolo 34 aggiungere il seguente comma:

“10 bis. Il fondo di cui al comma 821, articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 165 milioni di euro a decorrere dal 2022. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

#### **Relazione**

L'emendamento mira a rifinanziare il Fondo previsto dalla legge di bilancio 2021, al comma 821, che stanziava risorse per il concorso agli oneri sostenuti dalle Regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

Il rifinanziamento richiesto nell'emendamento, si rende necessario al fine di rifondere le Regioni dell'esborso, a carico dei propri bilanci nelle more del ripristino del finanziamento a regime da parte dello Stato per l'esercizio di tale funzione tuttora non previsto.

Le funzioni amministrative concernenti l'attuazione della legge 210/1992 sono state trasferite alle Regioni con d.lgs 112/1998 e le successive manovre di bilancio ne hanno cancellato lo stanziamento quantificato in 172.895.662 euro annue sulla base di criteri condivisi in Conferenza Unificata recepiti in appositi DPCM, senza tener conto dell'ulteriore fattispecie connessa alla rivalutazione monetaria dell'indennità integrativa speciale. Tale diritto è stato sancito successivamente con Sentenza della Corte Costituzionale n.293/2011.

A seguito della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 3 settembre 2013, le Regioni hanno prodotto la documentazione per la quantificazione delle spese sostenute per l'erogazione degli indennizzi nonché per la determinazione del numero dei soggetti danneggiati e hanno chiesto il



ripristino dei finanziamenti soppressi per gli anni 2012, 2013 e 2014 nonché il pagamento degli arretrati per la rivalutazione dell'indennità integrativa speciale fino al 2011 per complessivi 735 ml di euro (che includono gli importi pagati dalle Regioni con maturazione dell'indennità integrativa speciale per gli anni 2012, 2013 e 2014; le rivalutazioni dell'indennità integrativa speciale per gli anni 2012 - 2014 non erogati dalle Regioni; gli arretrati per le rivalutazioni dell'indennità integrativa speciale fino all'anno 2011). L'onere è stato corrisposto così ripartito nel bilancio dello Stato: 100 ml per l'anno 2015; 200 ml per l'anno 2016; 289 ml per l'anno 2017 e 146 ml per l'anno 2018.

L'emendamento mira a integrare la copertura finanziaria per l'esercizio 2021 e a dare una copertura continuativa alla spesa dal 2022, l'importo è quantificato in base al monitoraggio dei dati che ha evidenziato l'erogazione di indennizzi per circa 168 milioni l'anno in media totalmente a carico delle Regioni (842 milioni di euro per il periodo 2015 - 2019)

Si ricorda che le Regioni, ai sensi dell'art. 1 comma 586 della Legge 208/2015, hanno anticipato, le risorse per tale funzione, spese sono correnti e continuative, pur dovendo comunque rispettare il pareggio di bilancio, gli obiettivi di finanza pubblica previsti annualmente dalle leggi dello Stato nonché il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, come certificati dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

#### **4. Incremento fondo per indennizzi categorie colpite dalla pandemia**

1. Al comma 2, dell'articolo 8, le parole "120 milioni" sono sostituite con "220 milioni". All'onere si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 77, comma 7, del presente decreto per 100 milioni per l'anno 2021.

#### **Relazione**

Si incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2021 il fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica comprese le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e quelle del settore dei matrimoni e degli eventi privati.

#### **5. Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria.**

Dopo l'articolo 56 è inserito il seguente:

*"Articolo 56 bis (Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria)*

1. In relazione alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 novembre 2020, causa C-664/18 - Direttiva 2008/50/CE, nonché in considerazione del fatto che le misure e il programma per la Commissione Europea dovranno evitare l'aggravamento della procedura ai sensi dell'articolo 260, par.2 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), con l'obiettivo di sostenere gli investimenti per il miglioramento della qualità dell'aria visto il perdurare del superamento dei valori limite relativi alle polveri sottili (PM10) e dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2), di cui alla procedura di infrazione n. 2015/2043 e della complessità dei processi di conseguimento degli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, sono incrementate le risorse per gli interventi di cui al comma 14 ter, dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e sue modifiche e integrazioni di 164 milioni di euro per l'anno 2021, di 200 milioni di euro per



l'anno 2022, di 190 milioni di euro per l'anno 2023, di 77 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

2. All'onere si provvede, in termini di saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno, a valere sugli stanziamenti previsti sui Fondi di cui:
  - a. all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per 74 milioni di euro per l'anno 2021, per 77 milioni di euro per l'anno 2024 e per 10 milioni di euro per l'anno 2025;
  - b. all'art.10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 per 90 milioni di euro per l'anno 2021, per 200 milioni di euro per l'anno 2022, per 190 milioni di euro per l'anno 2023.

### **Relazione**

La Corte di Giustizia con sentenza del 10 novembre 2020 adottata ai sensi dell'articolo 258 del TFUE ha accertato che lo Stato italiano è venuto meno agli obblighi imposti:

- dall'articolo 13 e l'Allegato XI della Direttiva 2008/50/CE per avere superato, nelle zone interessate dal ricorso, in maniera sistematica e continuativa, dal 2008 al 2017, i valori limite giornaliero e annuale fissati per il PM10, superamento che è tuttora in corso;
- dall'articolo 23 e Allegato XV della Direttiva 2008/50/CE per non avere adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite;

Le zone complessivamente interessate dalla procedura di infrazione comunitaria sono 27 e sono suddivise, per gravità, a seconda che in tali zone si siano superati oltre che il valore limite giornaliero anche quello annuale.

La sentenza determina in particolare l'obbligo per lo Stato di adottare urgenti provvedimenti per ottemperare agli obblighi previsti.

Si tratta di intervenire con adeguate misure da parte dello Stato italiano e garantire alla Commissione europea un più completo insieme di misure in ottemperanza alla sentenza che, nel caso in esame, si sostanziano, in sintesi, in provvedimenti che conducano al rispetto del valore limite giornaliero di PM10 previsto dalla Direttiva.

Tutte le amministrazioni dello Stato (Regioni, Enti locali, Enti pubblici) sono tenute al rispetto della normativa comunitaria e ad adottare le misure necessarie per rimediare alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi derivanti da tale normativa e a dare pronta esecuzione alle sentenze della Corte di Giustizia (*cf.* articolo 43, comma 1, della legge n. 234/2012).

La mancata esecuzione delle sentenze della Corte può portare all'apertura di una nuova procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 260 del TFUE. Tale procedura si compone di una fase precontenziosa di messa in mora e di una eventuale fase contenziosa dinanzi alla Corte di Giustizia e richiesta del pagamento di una sanzione pecuniaria.

Nel merito, l'esame delle tempistiche procedurali ci evidenzia che molto probabilmente l'atto di messa in mora sarà notificato tra la fine dell'anno 2021 e l'inizio del 2022 e avrà quindi come riferimento i dati di qualità dell'aria relativi all'anno 2021. Poiché i periodi dell'anno maggiormente interessati dal superamento del valore limite giornaliero sono i mesi gennaio-marzo e ottobre-dicembre, per ottenere un risultato utile occorre agire con molta sollecitudine assicurando da subito l'entrata in vigore di misure straordinarie.

Laddove tali dati non saranno rispondenti a quanto richiesto dalla direttiva comunitaria la Commissione constaterà la mancata esecuzione della sentenza chiedendo il deferimento alla Corte di Giustizia con conseguente concretizzazione del presupposto per il pagamento della sanzione pecuniaria forfettaria che si stima nell'ordine compreso tra 1,5 e 2,3 miliardi di euro (supponendo un rientro nei limiti nel 2030).

I tre criteri generali di calcolo sono la gravità e la durata dell'infrazione e la necessità di garantire l'efficacia dissuasiva della sanzione. In proposito risulta evidente che qualora si dovesse giungere alla comminazione della sanzione pecuniaria, la stessa sarà molto consistente considerato che



l'infrazione attiene a disposizioni comunitarie finalizzate alla tutela del bene primario della salute e che persiste molti anni dopo il termine vincolante stabilito per il raggiungimento dei valori limite di tutela della qualità dell'aria posti dalla Direttiva comunitaria. D'altro canto il Parlamento nella risoluzione del Senato (6 – 00188) n.1 – 27 aprile 2021 in relazione all'approvazione del PNRR considera parte integrante anche le risoluzioni precedenti in particolare la (6 – 00181), n.3 del Senato che approva tra l'altro il parere della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati del 23 marzo 2021, che ha rimarcato l'importanza *“di assumere le opportune iniziative dirette alla riduzione dell'inquinamento dell'aria e del particolato atmosferico dell'area del Bacino Padano.”*

L'emendamento pertanto, mira a incrementare il finanziamento volto all'adozione di specifiche strategie di intervento sulla situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana per interventi prioritariamente nei settori dei trasporti, della mobilità, delle sorgenti stazionarie e dell'uso razionale dell'energia nonché interventi per la riduzione delle emissioni nell'atmosfera ai fini di superare le procedure di infrazioni nn. 2014/2147 e 2015/2043, e conseguire gli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008 e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88.

All'onere si provvede, in termini di saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno, a valere sulle risorse dei Fondi di cui:

- a. all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per 74 milioni di euro per l'anno 2021, per 77 milioni di euro per l'anno 2024 e per 10 milioni di euro per l'anno 2025;
- b. all'art.10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 per 90 milioni di euro per l'anno 2021, per 200 milioni di euro per l'anno 2022, per 190 milioni di euro per l'anno 2023.

#### **6. Aggiornamento delle le tipologie di investimento rilevanti ai sensi dell'articolo 119, sesto comma della Costituzione**

### **VERSIONE 1**

Dopo l'articolo 56 è inserito il seguente:

#### *Art. 56 bis (Modifica alla legge 350/2003)*

Al comma 18 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la lettera f) è sostituita dalla seguente: *“f) le partecipazioni azionarie, i conferimenti di capitale, nei limiti della facoltà di partecipazione concessa ai singoli enti mutuatari dai rispettivi ordinamenti, e le quote di fondi comuni di investimento che abbiano come finalità esclusiva la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed i) del presente comma;”*

#### **Relazione:**

*La modifica alla lettera f), comma 18, dell'art. 3 della L. 350/2003 è volta ad ampliare le tipologie di investimento rilevanti ai sensi dell'articolo 119, sesto comma della Costituzione e, in quanto tali, finanziabili tramite indebitamento da parte dei soggetti di cui al comma 16 della medesima disposizione. Nello specifico viene inserita la fattispecie del fondo comune di investimento disciplinata dal D.lgs. 58/1998 (cosiddetto “Testo Unico della Finanza”), la quale rappresenta un ulteriore strumento attraverso cui è possibile promuovere interventi di valorizzazione del patrimonio pubblico, ivi compreso quello immobiliare, purché rientranti nelle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed i) della disposizione in argomento. Tale ambito di azione dei soggetti pubblici sta acquisendo un*



ruolo sempre maggiore anche nella prospettiva di rilanciare le attività produttive operanti nel tessuto socio-economico nazionale, sottoposto a numerose difficoltà a causa della crisi conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La disposizione oggetto di modifica, nella sua attuale formulazione, non consentirebbe infatti l'inclusione degli apporti ai fondi comuni di investimento in quanto non dotati di soggettività giuridica e quindi non caratterizzati da un capitale in senso stretto, i quali costituiscono comunque un'attività finanziaria facente parte del patrimonio del singolo soggetto pubblico partecipante.

## VERSIONE 2

Dopo l'articolo 56 è inserito il seguente:

### Art. 56 bis (*Modifica alla legge 350/2003*)

Al comma 18 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunta la seguente lettera:

*“j) le quote di fondi comuni di investimento che abbiano come finalità esclusiva la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed i) del presente comma;”*

### **Relazione:**

*L'integrazione della lettera j) al comma 18, dell'art. 3 della L. 350/2003 è volta ad ampliare le tipologie di investimento rilevanti ai sensi dell'articolo 119, sesto comma della Costituzione e, in quanto tali, finanziabili tramite indebitamento da parte dei soggetti di cui al comma 16 della medesima disposizione. Nello specifico viene inserita la fattispecie del fondo comune di investimento disciplinata dal D.lgs. 58/1998 (cosiddetto “Testo Unico della Finanza”), la quale rappresenta un ulteriore strumento attraverso cui è possibile promuovere interventi di valorizzazione del patrimonio pubblico, ivi compreso quello immobiliare, purché rientranti nelle precedenti lettere a), b), c), d), e) ed i) della disposizione in argomento. Tale ambito di azione dei soggetti pubblici sta acquisendo un ruolo sempre maggiore anche nella prospettiva di rilanciare le attività produttive operanti nel tessuto socio-economico nazionale, sottoposto a numerose difficoltà a causa della crisi conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*

La disposizione oggetto di modifica, nella sua attuale formulazione, non consentirebbe infatti l'inclusione degli apporti ai fondi comuni di investimento in quanto non dotati di soggettività giuridica e quindi non caratterizzati da un capitale in senso stretto, i quali costituiscono comunque un'attività finanziaria facente parte del patrimonio del singolo soggetto pubblico partecipante.

## 7. Tesoriere

Dopo l'articolo 55 è inserito il seguente:

*“Articolo 55 bis (*Aggiornamento regole per il Tesoriere per le Regioni e Province autonome*)*

1. L'art. 51, comma 9, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 è abrogato.
2. Il primo capoverso del punto 8.9 dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 recante *“principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”* è abrogato.
3. Il punto 8.10 dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs 118/2011 recante *“principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”* è sostituito dal seguente:  
*“8.10 Considerato che il riaccertamento dei residui costituisce un'attività di natura gestionale, è possibile procedere al riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del presente decreto, e al riaccertamento ordinario dei residui di cui all'articolo*



*3, comma 4 del presente decreto, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.*

*In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, dopo avere acquisito il parere del l'organo di revisione a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato."*

4. Al punto 9.1 dell'Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 recante "principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" sono abrogati i seguenti capoversi:

*"9.1 A decorrere dall'adozione degli schemi di bilancio armonizzati con funzione autorizzatoria, le variazioni di bilancio derivanti dal riaccertamento ordinario sono trasmesse al tesoriere attraverso gli appositi prospetti previsti per la comunicazione al tesoriere delle variazioni di bilancio, distinguendo i prospetti previsti nel caso in cui sia stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio in corso da quelli previsti in caso di esercizio provvisorio. In caso di esercizio provvisorio è necessario trasmettere al tesoriere anche l'elenco definitivo dei residui iniziali.*

*(...)*

*In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. La delibera di Giunta e' trasmessa al tesoriere."*

## **Relazione**

Si adegua il regime del tesoriere delle Regioni e delle Province autonome a quello degli enti locali. Gli EELL, già con l'art. 57, comma 2-quater, del d.l. 124/2019, hanno abrogato i commi 1 e 3 dell'articolo 216 del TUEL, con cui si prevedeva l'obbligo dei tesorieri degli enti locali di effettuare i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisire il bilancio di previsione e le variazioni di bilancio, sopprimendo le attività che rappresentano la principale differenza tra il tesoriere e il cassiere.

Sempre a vantaggio esclusivo degli EELL, nell'ottica di un'ulteriore semplificazione, con l'art. 52, comma 1, del d.l. 104/2020 sono stati abrogati i commi 4 e 6 dell'art. 163 e il comma 9-bis dell'art. 175 del TUEL.

L'art. 163 del TUEL riguardava l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria e disponeva che all'avvio gli EELL dovessero trasmettere al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio, o la gestione provvisoria, previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti, per ciascuna missione, programma e titolo, gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

Il comma 9-bis dell'art. 175, invece, continuava a imporre di trasmettere al tesoriere le variazioni di bilancio.

In sostanza, il tesoriere degli EELL, pur restando un agente contabile, riduce il suo ruolo a mero "cassiere".

Del resto, il comma 4 dell'art. 10 D.Lgs. 118/2011, recante Bilanci di previsione finanziari, è già stato modificato, limitando gli adempimenti degli EELL (ma anche, *de facto*, alle Regioni), ai soli casi in cui il tesoriere è tenuto ad effettuare controlli sui pagamenti, alle variazioni di bilancio, disposte nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti finanziari (Allegato 8, che gli EELL devono trasmettere al tesoriere).

Senza gli emendamenti proposti, invece, le Regioni rimarrebbero soggette ad un regime diverso, assolutamente meno semplificato, ingenerando nei tesorieri una certa confusione fra il loro ruolo con gli EELL e con le Regioni.



## 8. Iniziative nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL

Dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

*Articolo 35 bis. (Iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare.)*

1. In relazione alle esigenze di ammodernamento delle strutture e di ampliamento della rete sanitaria territoriale, anche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2021, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono essere proposte all'INAIL ulteriori iniziative di investimento immobiliare di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, rispetto a quelle di cui all'art. 25 *quinquies* del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.8.
2. Le iniziative di cui al comma 1 sono valutate dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento, a valere sulle risorse allo scopo autorizzate, ai sensi dell'art. 8, comma 15, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.

### **Relazione**

Ai fini dell'ammodernamento delle strutture e di ampliamento della rete sanitaria territoriale, si possono sottoporre a INAIL iniziative di investimento immobiliare di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, ulteriori rispetto a quelle di cui all'art. 25 *quinquies* del decreto legge 30 dicembre 2019 n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.8.

## 9. Valorizzazione turistica del Paese in relazione alle Olimpiadi invernali 2026 e ai XX Giochi del Mediterraneo 2026

Dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

*“Articolo 3 bis (Valorizzazione turistica del Paese in relazione alle Olimpiadi invernali 2026 e per i XX Giochi del Mediterraneo 2026)*

“1. Al fine di incrementare l'attrattività turistica del Paese in relazione allo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026 ed ai XX Giochi del Mediterraneo 2026 anche oltre il termine degli eventi sportivi, è autorizzato un finanziamento per un importo di 19,9 milioni di euro per l'anno 2021, di 71,03 milioni di euro per l'anno 2022, di 80 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Con uno o più decreti del Ministro per il Turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa i Presidenti delle Regioni e Province autonome interessate, sono identificati gli interventi. I medesimi decreti ripartiscono anche le relative risorse.

2. Agli oneri si provvede mediante riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per l'anno 2021, del fondo di cui all'art.10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 per gli anni 2022 e 2023 e del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per gli anni dal 2024 al 2026.”



## **Relazione**

La proposta normativa prevede uno stanziamento di risorse per incrementare le iniziative di attrattività turistica delle Regioni e Province autonome coinvolte nell'organizzazione delle gare olimpiche invernali "Milano – Cortina 2026" e dei XX Giochi del Mediterraneo 2026, con interventi che perdurino oltre la durata temporale degli eventi sportivi. Agli oneri si provvede mediante riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 per l'anno 2021, del fondo di cui all'art.10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 per gli anni 2022 e 2023 e del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 dal 2024.

### **10. Eventi metereologici avversi**

Dopo l'articolo 77 comma 10, inserire il seguente comma:

“10 bis. Per l'anno 2021 è incrementato di 100 milioni il fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo esigenze indifferibili di cui all'art. 1 comma 200 della legge n. 190/2014.”

## **Relazione**

In considerazione delle crescenti necessità dei territori colpiti da eventi meteorologici avversi si incrementano di 100 milioni di euro le risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del D.Lgs. n. 1/2018. Alla copertura della maggiore spesa si riduce di pari importo il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'art. 1 comma 200 della legge n. 190/2014.

### **11. Rinnovo del Contratto collettivo nazionale relativo agli addetti al sistema idraulico forestale**

Dopo l'articolo 68 è inserito il seguente:

Articolo 68 bis (*Contratto nazionale addetti al sistema idraulico forestale*)

All'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 4-ter aggiungere: “4-quater Per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di forestazione e agrarie-florovivaistiche, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 possono assumere, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, operai agricoli e forestali con contratto di diritto privato, nel rispetto dei relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e a livello territoriale un rappresentante delle regioni”

## **Relazione**

La norma contiene la previsione per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dell'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di forestazione e agrarie florovivaistiche, di assumere, nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, operai agricoli e forestali con il contratto di diritto privato nel rispetto dei relativi contratti o accordi collettivi nazionali, regionali e provinciali. La norma non prevede nuovi o maggiori oneri per il quadro di finanza pubblica.



## 12. Modifica all'art. 10 bis del DL 137/2020, convertito dalla legge 176/2020

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

Articolo 10 bis (*Modifica all'art. 10 bis del DL 137/2020, convertito dalla legge 176/2020*)

“1. Il comma 2, dell'art. 10 bis del decreto - legge 28ottobre2020, n. 137, come convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 è sostituito dal testo seguente:

“2. *Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe*”.

### **Relazione**

L'art. 10-bis del DL 137/2020 (cd. Decreto Ristori), come convertito dalla legge 176/2020, dispone al 1° comma che *“i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”*.

Il 2° comma precisa che *“le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe”*.

Dopo valutazione giuridica anche verificando le modalità applicative di questa misura automatica, la detassazione di cui trattasi non costituisce aiuto di Stato, come invece parrebbe desumere dal secondo comma dell'articolo in parola.

Infatti, la previsione del primo comma non è infatti fonte di aiuti di Stato, in quanto non si tratta di una misura selettiva, ma di una misura fiscale generale.

Come chiaramente dispone l'art. 107, 1° comma del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una delle condizioni al verificarsi delle quali un'agevolazione pubblica costituisce aiuto di Stato è che favorisca *“talune imprese o talune produzioni”*: in sostanza, una misura a carattere generale che interessi, anche solo potenzialmente, tutte le imprese, senza distinzione di settore, dimensione di impresa e territorio per aiuti emergenziali pregressi e futuri rispetto alla norma non realizza l'ipotesi dell'aiuto di Stato. Inoltre, la selettività può essere territoriale, settoriale, basata sulla dimensione dei beneficiari, sulla loro natura giuridica, ma non sulla durata nel tempo della misura stessa, o sulla circostanza che dà luogo all'agevolazione, se questa può riferirsi a qualunque impresa.

L'art. 10 bis è quindi una misura generale a carattere temporaneo ma generalizzata a tutte le agevolazioni (aiuti e non aiuti) concesse ed erogate in conseguenza della pandemia. Il fatto che si riferisca solo alle agevolazioni a carattere emergenziale e per un periodo limitato di tempo non cambia la natura di misura generale, che deve essere valutata solo con riferimento alla platea dei beneficiari. La non selettività della misura in questione sta nel fatto che tutti i contributi e le indennità *“da chiunque erogati”* e dunque da chiunque percepiti, beneficino del trattamento di favore, senza che sia richiesta la presenza di determinati requisiti riferiti al beneficiario (aspetto che denoterebbe, appunto, selettività).

La detassazione degli aiuti emergenziali disposta dal primo comma dell'art. 10 bis, in quanto misura generale, non costituisce dunque aiuto di Stato e non deve essere assoggettata al *“rispetto dei limiti e*



delle condizioni” previste dal Quadro temporaneo, né, più in generale, alle regole della concorrenza. D'altra parte, la norma non è stata oggetto di notifica alla Commissione europea, la quale sola può autorizzare misure di aiuto adottate ai sensi del Quadro temporaneo.

L'emendamento proposto ha lo scopo di chiarire la situazione, dando certezze alle imprese ed evitando ingiustificati oneri per gli operatori e per la stessa Agenzia delle Entrate, nonché contenziosi che – stante il testo vigente – potrebbero produrre risultati opposti a quelli che la norma intende perseguire.

### **13. Disposizioni in materia di società a partecipazione pubblica**

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 76-bis (Disposizioni in materia di società a partecipazione pubblica)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 11, comma 6, primo periodo, dopo le parole "sono definiti" sono inserite le seguenti: "entro il 31 ottobre 2021";
- b) all'articolo 11, comma 7, dopo le parole "del decreto di cui al comma 6" sono inserite le seguenti: "e comunque fino al 31 ottobre 2021".
- c) all'articolo 24, comma 5-bis, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

#### **Relazione**

La modifica propone una soluzione per superare lo stallo che si è creato nell'attuazione della normativa in materia di limite ai compensi dei componenti degli organi e del personale delle società a controllo pubblico con riguardo alle società regionali. non comporta oneri per la finanza pubblica.

### **14. Modifica all'articolo 57 incremento fondo RSS**

All'articolo 57, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

1bis. L'importo di cui al primo periodo del comma 806 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Conseguente la rubrica del medesimo articolo è così sostituita "(interventi a favore delle autonomie speciali)"

#### **Relazione**

L'emendamento si propone di incrementare per l'anno 2021 l'importo preordinato a titolo di acconto alla revisione degli accordi finanziari della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, della Regione autonoma Sardegna e della Regione Siciliana, in aderenza a quanto concordato negli accordi quadro tra Governo e autonomie speciali del 20 luglio e del 5 novembre 2020.

Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 806 della legge 178/2021. "Al fine di tenere conto dei punti 9 e 10 dell'accordo quadro tra il Governo, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il 20 luglio 2020, è preordinato, a titolo di acconto, l'importo di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Per l'anno 2021 il predetto importo è comprensivo di 100 milioni di euro destinati alla riduzione del



contributo alla finanza pubblica a titolo di ristoro della perdita di gettito connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza da COVID-19 di cui al comma 805.”

#### **15. Clausola di salvaguardia nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano**

Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

*Art. 77-bis. (Clausola di salvaguardia)*

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

### **POLITICHE SOCIALI/ISTRUZIONE**

#### **16. Rifinanziamento fondo per le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali**

Dopo l'articolo 53 è inserito il seguente:

*“Articolo 53bis (Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 947 della legge 28 dicembre 2015, n.208)*

*“1. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attribuito un contributo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 da ripartire con le modalità ivi previste.*

*2. Agli oneri a decorrere dall'esercizio 2022 si provvede mediante riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”*

#### **Relazione**

Si ritiene necessario rifinanziare a partire dall'anno 2022 e rendere strutturale il fondo istituito dall'art. 1 comma 70 della legge 205/2017. Tale fondo infatti è stato incrementato di 25 milioni di euro dall'art.1 comma 561 della legge 145/2018 solo per gli anni 2019, 2020 e 2021 e pertanto a partire dal prossimo anno non è previsto alcun finanziamento. Pertanto, stante la funzione attribuita alle Regioni dall'art. 1 comma 947 della Legge 208, risulta essenziale, al fine di garantire l'erogazione del servizio, prevedere un finanziamento strutturale per tale funzione.

### **POLITICHE SOCIALI**

#### **17. Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche**

Si propone di modificare il comma 1 dell'art.53 come segue:



*“1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto agli Ambiti territoriali sociali, che dovranno assicurare una equità ed uniformità di trattamento delle persone beneficiarie, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei seguenti criteri:*

*a) una quota pari al 50% del totale, per complessivi euro 250 milioni, è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune;*

*b) una quota pari al restante 50%, per complessivi euro 250 milioni, e' ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all'anno d'imposta 2018, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, all'indirizzo:*

*[https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi\\_stat/index.php?search\\_class%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes;](https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_class%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes;)*

*c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600. La quota di cui al punto a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti è decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera.*

*2. All'onere di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.”*

## **AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI**

### **18. Modifiche art. 52. (Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali, proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali e fusione di comuni)**

All'articolo 52 (Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali, proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali e fusione di comuni), dopo il comma 3, si propone di aggiungere il seguente:

*“3bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 868 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le somme residue degli stanziamenti destinati a titolo di contributo straordinario in favore dei comuni risultanti dalla fusione di cui all'articolo 15, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono destinate alle unioni di comuni secondo le modalità previste dall'intesa sancita dalla Conferenza unificata il 1° marzo 2006, repertorio 936, recante i nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale.”*

#### **Relazione**

L'articolo 15, comma 3, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che “Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della Regione, lo Stato eroga, per i dieci anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

Il comma 868 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede che “All'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «elevato al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017 » sono sostituite dalle seguenti: « elevato al 50 per cento per l'anno 2017 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2018 ».



Tenuto conto che il complesso delle norme finanziarie che sottostanno alla copertura del contributo straordinario in favore dei comuni risultanti dalla fusione sono stabili, con l'emendamento si prevede che se residuano delle risorse queste siano destinate alle unioni di comuni secondo le modalità previste dall'intesa sancita dalla Conferenza unificata in data 1° marzo 2006, repertorio 936, nel rispetto del principio già introdotto nell'ordinamento statale in tema di fusioni e unioni di comuni (articolo 1, comma 164, lettera d), della legge 662/1996).

## **SPORT**

### **19. Modifica art.10**

Il comma 7 dell'articolo 10 è così riformulato: “7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, previa Intesa in Conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate ai fini dell'attuazione del comma 5, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto.

#### **Relazione**

Le motivazioni che portano alla richiesta di Intesa in sede di Conferenza Stato Regioni derivano dalla verifica del funzionamento di tale Fondo che non consente di avere contezza di criteri e requisiti secondo cui sono attribuite le risorse ai beneficiari sui territori.

Le Regioni sono, tuttavia, chiamate in causa da tali beneficiari ovvero dai soggetti esclusi dal beneficio, ma impossibilitate a poter conoscere le effettive situazioni di ristretti economici e nel contempo a poter contribuire anche con misure regionali, senza incorrere nel rischio di creare sperequazioni e trattamenti iniqui sui territori e fra i territori.

## **SALUTE**

### **20. Modifiche articolo 26 - Disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse**

1. Al comma 1 dell'articolo 26 sono eliminate le parole “nel 2020”.

#### **Relazione**

Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto legge 73/2021, dopo le parole: “non erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate” si propone l'eliminazione delle parole: “nel 2020”, in quanto l'emergenza epidemiologica si è mantenuta oltre l'anno 2020. Le avvenute sospensioni delle attività sanitarie programmate (10 novembre 2020 – 31 gennaio 2021 e 29 marzo - 26 aprile 2021) hanno generato un ulteriore aggravamento delle liste di attesa delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione e delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, per il recupero delle quali, a far data dal 1 gennaio 2021, non sarebbe possibile ricorrere agli strumenti citati nell'art. 26 medesimo.



## 21. Modifiche all'articolo 30 Misure per lo sviluppo della sanità militare e della capacità produttiva nel settore vaccinale e antidotico

All'articolo 30 comma 8 del DL 25.05.2021, n. 73, dopo la sostituzione del comma 5-bis del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, è inserito il seguente comma 5 ter:

“5-ter. Per le finalità di cui al precedente comma, i medici destinatari delle disposizioni ivi contenute sono ammessi a domanda, fuori contingente\* e senza borsa di studio, ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Le ore di attività svolte dai suddetti medici in favore delle Amministrazioni di appartenenza sono considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Le Amministrazioni di appartenenza certificano l'attività di servizio prestata dai medici in formazione presso le strutture dalle stesse individuate e ne validano i contenuti ai fini del richiamato art. 26, fermo restando l'obbligo di frequenza dell'attività didattica di natura teorica.”

### Relazione

La presente proposta si prefigge di integrare le disposizioni dettate dall'art. 30 comma 8 del D. Lgs. con il quale è stato sostituito il comma 5-bis dell'art. 19 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

Il comma 5-bis citato individua la finalità che la norma si prefigge di perseguire e il soggetto destinatario della stessa, ovvero: “*i medici della Polizia di Stato, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e gli Ufficiali medici delle Forze Armate e del Corpo della Guardia di Finanza in servizio permanente effettivo con almeno quattro anni di anzianità.*”

In sede di conversione in Legge si propone di cogliere l'occasione per chiarire, in modo diretto ed inequivoco, le modalità di accesso al CFMSG dei soggetti interessati e di riconoscimento del servizio prestato nell'amministrazione di appartenenza rispetto all'attività di tirocinio pratico obbligatorio (3200 ore) previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 368/99.

(\*) Si ritiene opportuno indicare l'ammissione di questa ulteriore tipologia di medici al corso con una propria definizione (“fuori contingente”) al fine di distinguerla dalle altre tipologie già normativamente previste.

## LAVORO

### 22. Art. 40 Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale

a) All'articolo 40 sono introdotte le seguenti modifiche:

- al comma 1, le parole: “calo del fatturato del 50 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “calo del fatturato pari almeno al 40 per cento”;
- dopo il comma 1 è inserito il seguente:

*“1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche ai datori di lavoro privati di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto – legge 22 marzo 2021, n. 41, che nel 2020 e nel 2021 abbiano rilevato un'azienda o parte di essa nelle ipotesi di cui all'articolo 47, commi 4 bis e 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, con mantenimento, anche, parziale dell'occupazione”;*

- al comma 2 le parole: “I trattamenti di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “I trattamenti di cui ai commi 1 e 1 bis”.



## **Relazione**

Si ritiene che l'intervento di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto – legge 73/2021 (che configura una sorta di contratto di solidarietà difensiva “in deroga” notevolmente potenziato, utilizzabile fino al 31 dicembre 2021) abbia significative potenzialità come strumento, condiviso con le Parti Sociali, di transizione dal sistema degli ammortizzatori sociali conservativi emergenziali COVID – 19 al sistema degli ammortizzatori sociali conservativi a regime che risulterà dalla riforma in corso di elaborazione. Proprio per questo se ne propone un ampliamento in due direzioni, richiedendo una soglia di accesso più bassa con riferimento al calo di fatturato e proponendone l'estensione ai processi di salvataggio di aziende in crisi avvenuti nel 2020 e nell'anno in corso con salvaguardia almeno parziale dei livelli occupazionali

### **23. Art. 41 Contratto di rioccupazione**

a) All'articolo 41 sono introdotte le seguenti modifiche:

- Al comma 2 dopo le parole “al nuovo contesto lavorativo” è aggiunto “*che, prima dell'assunzione, deve essere inserito nel patto di servizio di cui all'articolo 20 del Decreto Legislativo n. 150 del 2015*”.

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

- *2-bis. Il progetto individuale di inserimento deve dare evidenza delle modalità di valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore, anche attraverso servizi di individuazione o validazione delle competenze, nonché delle modalità di personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base di una valutazione in ingresso.*
- *2-ter. Le competenze acquisite nell'ambito del progetto individuale di inserimento sono registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 150 del 2015”.*

## **Relazione**

Si ritiene che l'intervento di cui all'articolo 41 possa assumere reale valore di strumento diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, il reinserimento nel mercato del lavoro di soggetti disoccupati solo se il progetto individuale di inserimento è inquadrato nell'ambito delle politiche attive del lavoro e all'interno di un processo di presa in carico e costruzione, con i servizi competenti, di un percorso di accompagnamento.

### **24. Assegno ordinario per cessazione attività:**

“Art....Assegno ordinario per cessazione attività

*In deroga alla normativa vigente, per l'anno 2021, nell'ipotesi di cessazione di attività di datori di lavoro soggetti alla disciplina di cui all'art. 29, d.lgs.148/2015 è riconosciuta la possibilità di ricorrere alla prestazione dell'Assegno ordinario qualora vi siano concrete prospettive di cessione con riassorbimento occupazionale o vi siano possibili interventi di riconversione dell'attività o nel caso di specifici percorsi di politica attiva del lavoro concordati con la Regione. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a ... euro per l'anno 2021, si provvede con ... ”.*



### **Relazione**

L'emendamento recante "Assegno ordinario per cessazione attività", si ritiene necessario al fine di sostenere con ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, le aziende non rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo I del d.lgs. 148/2015 nel caso di cessazione di attività. L'intervento è limitato all'anno 2021 in considerazione della grave crisi causata dall'emergenza epidemiologica e che ha riguardato molte aziende appartenenti ai settori ricompresi nel Fondo di Integrazione Salariale di cui all'art. 29. D.lgs. 148/2015.

### **25. Accordo di ricollocazione:**

#### **"Art. ...Accordo di ricollocazione**

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 24 bis del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 148, è aggiunto il seguente:

6 bis. I benefici di cui ai commi 4, 5 e 6 sono riconosciuti anche nei casi in cui il lavoratore usufruisca di misure di politica attiva del lavoro, realizzate dalle Regioni e dalle Province autonome, che, conformemente alla valutazione effettuata dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, abbiano contenuto analogo all'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,".

### **Relazione**

Al fine di realizzare una virtuosa integrazione fra misure di politica attiva del lavoro statali e regionali, viene previsto che i benefici per il lavoratore beneficiario dell'Assegno di ricollocazione ai sensi dell'articolo 24 bis del decreto legislativo 148/2015 e per l'impresa che lo assume vengano estesi anche in caso di fruizione, da parte del lavoratore, di misure di politica attiva del lavoro, realizzate dalle Regioni e dalle Province autonome, che, conformemente alla valutazione effettuata dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, abbiano contenuto analogo all'assegno di ricollocazione

## **TRASPORTI**

### **26. Norma di salvaguardia dei bilanci delle Regioni e le Province autonome**

Inserire il seguente articolo:

Art....

Dopo il comma 2 dell'articolo 29, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n.42, convertito in legge, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2021, n. 69*.aggiungere il seguente:

"2-bis. Le risorse di cui al comma 1 della presente Legge, nonché quelle anticipate e residue del Fondo di cui all'art. 200 D.L. 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020 e del Fondo di cui all'art. 1, co. 816, legge n. 178/2020, e successivi rifinanziamenti, costituiscono il limite massimo ristorabile da parte delle Regioni e le Province autonome per compensare gli effetti economici negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica. Conseguentemente gli eventuali squilibri residui restano a carico dei soggetti titolari degli introiti tariffari dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale.



## **Relazione**

Il procedimento normativo attualmente vigente in materia di individuazione dei mancati introiti tariffari, oggetto della compensazione con risorse statali (tutte le risorse e non solo quelle stanziare dal presente decreto-legge), si basa sulla scheda già approvata in sede di Conferenza Unificata e garantisce che l'azienda non registrerà sovra-compensazioni. E' indispensabile, al fine di garantire anche l'equilibrio dei bilanci regionali, che tale ristoro costituisca il limite massimo riconoscibile alle aziende di TPL a titolo di compensazione mancati ricavi. Pertanto, si chiede una norma che garantisca che eventuali ulteriori squilibri, nel caso di mancata copertura integrale dei danni a valere sulle risorse statali, restino a carico delle aziende e non vengano invece posti a carico dei bilanci regionali. Del resto, visto che si tratta di obblighi di servizio pubblico, gli enti affidanti già pagano il corrispettivo al 100%, anche in presenza delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate dal 23 febbraio 2020 fino al 30 aprile 2021, ex art. 92, co. 4-bis, DL 18/20 e art. 13, co. 12, DL n. 183/2020.

### **27. Compensazione mancati introiti tariffari delle aziende di TPL)**

Inserire il seguente articolo:

Art....

“Le risorse di cui all'art. 29, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza”, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, nonché quelle anticipate e residue del Fondo di cui all'art. 200 D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, e del Fondo di cui all'art. 1, co. 816, legge n. 178/2020, e successivi rifinanziamenti, costituiscono il limite massimo ristorabile da parte delle Regioni e Province autonome per compensare gli effetti economici negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica. Conseguentemente gli eventuali squilibri residui restano a carico dei soggetti titolari degli introiti tariffari dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale”.

## **Relazione**

Il procedimento normativo attualmente vigente in materia di individuazione dei mancati introiti tariffari, oggetto della compensazione con risorse statali (tutte le risorse e non solo quelle stanziare dal presente decreto-legge), si basa sulla scheda già approvata in sede di Conferenza Unificata e garantisce che l'azienda non registrerà sovra-compensazioni. E' indispensabile, al fine di garantire anche l'equilibrio dei bilanci regionali, che tale ristoro costituisca il limite massimo riconoscibile alle aziende di TPL a titolo di compensazione mancati ricavi. Pertanto, si chiede una norma che garantisca che eventuali ulteriori squilibri, nel caso di mancata copertura integrale dei danni a valere sulle risorse statali, restino a carico delle aziende e non vengano invece posti a carico dei bilanci regionali. Del resto, visto che si tratta di obblighi di servizio pubblico, gli enti affidanti già pagano il corrispettivo al 100%, anche in presenza delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate dal 23 febbraio 2020 fino al 30 aprile 2021, ex art. 92, co. 4-bis, DL 18/20 e art. 13, co. 12, DL n. 183/2020.



## 28. Corrispettivi aziende TPL

Inserire il seguente articolo:

Art....

All'art. 29, comma 3-bis, alla fine del comma 12, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza", convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole "*e, comunque, non oltre il 31 luglio 2021*" sono sostituite dalle seguenti: "*e, comunque, non prima del 31 dicembre 2021*".

### **Relazione**

La proroga riguarda la previsione di cui all'art. 92, co. 4-bis, DL n. 18/20, secondo il quale gli enti committenti dei servizi di TPL non possono applicare decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. L'art. 13, co. 12, del DL 183 aveva esteso tale obbligo fino al termine dell'emergenza, ma aveva posto il limite temporale massimo del 30 aprile 2021. La modifica mira ad allineare il termine dell'obbligo con la fine dell'emergenza *tout-court* e, comunque, con la fine dell'anno solare, visto che tutte le attività di programmazione e rendicontazione sono svolte su base annuale. Un termine intermedio comporterebbe, da un lato, un aggravio procedimentale e, dall'altro, un problema per le aziende, che continueranno ad avere problemi in termini di introiti tariffari almeno fino alla fine dell'anno. Eventuali sovra-compensazioni saranno comunque regolate in sede di riequilibrio contrattuale.

## 29. Proroga affidamenti TPL

Inserire il seguente articolo:

Art....

Le gestioni dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale già scadute o destinate a scadere entro un anno dal termine dell'emergenza per il virus COVID-19 e per le quali, alla data del 23 febbraio 2021, non siano in corso procedure di affidamento, ancorché già prorogate, possono essere affidate ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del Regolamento (CE) 1370/2007 e ss. mm. e ii., sulla base di apposito atto dell'ente titolare del servizio, fino a ventiquattro mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza per il virus COVID-19 o comunque per un massimo di due anni dallo scadere delle medesime.



### **Relazione**

Si chiede la possibilità di prorogare ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del Regolamento (CE) 1370/2007 anche gli affidamenti già prorogati a qualunque titolo, purché già scadute o destinate a scadere entro un anno dal termine dell'emergenza per il virus COVID-19, e per le quali, alla data del 23 febbraio, non siano in corso procedure di affidamento.

## **SVILUPPO ECONOMICO**

### **30. Detassazione indennità regionali o provinciali**

Dopo il comma 8 dell'articolo 42 è inserito il seguente:

"8 bis. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ai fini della relativa tassazione, i contributi e le indennità di qualsiasi natura, anche integrativi o aggiuntivi rispetto a quelli riconosciuti dalla disciplina statale, erogati, in via eccezionale, dalle Regioni e dalle Province autonome, in base a disposizioni di legge regionale o provinciale e finanziati con oneri a carico dei rispettivi bilanci, in favore di lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro."

### **Relazione**

L'emendamento proposto è volto ad escludere la tassazione dei contributi e delle indennità eventualmente erogati in via eccezionale dalle Regioni e dalle Province autonome ai lavoratori che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavori in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

La disposizione si rende necessaria considerato che la disciplina nazionale limita l'applicazione della detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura disposta in relazione all'emergenza COVID-19 solo a talune categorie di lavoratori ed a specifiche fattispecie ed è diretto quindi ad estendere il beneficio anche nei confronti dei soggetti destinatari di misure di sostegno definite a livello locale.

## **SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO**

### **31. reclutamento straordinario dei profili professionali sicurezza luoghi di lavoro**

All'articolo 50 il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Al fine di potenziare le attività di prevenzione sull'intero territorio nazionale e di rafforzare i servizi erogati dai Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano autorizzano le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione ai modelli organizzativi regionali, a procedere, in deroga agli ordinari limiti assunzionali, al reclutamento straordinario dei profili professionali necessari alla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da destinare ai predetti servizi per una spesa complessiva non superiore all'importo indicato per ciascuna Regione e Provincia autonoma nella tabella allegata al presente decreto.



## Relazione

L'art. 50 prevede, al fine di potenziare le attività di prevenzione sull'intero territorio nazionale e di rafforzare i servizi erogati dai Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro, che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possano autorizzare le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione ai modelli organizzativi regionali, di procedere, in deroga agli ordinari limiti assunzionali, al reclutamento straordinario di dirigenti medici e tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da destinare ai predetti servizi.

Tuttavia, per rendere più efficace la misura del rafforzamento dei servizi erogati dai Dipartimenti di Prevenzione per la sicurezza nei luoghi di lavoro, si ritiene opportuno estendere la possibilità di assunzione straordinaria contemplata dalla norma a tutte le figure professionali di cui essi si avvalgono, in modo da permettere alle Regioni e Province autonome, di adeguare le scelte di reclutamento del personale alle esigenze specifiche dei Servizi di Prevenzione e sicurezza sul Lavoro e del territorio di riferimento.


## OSSERVAZIONI SUL CONTRIBUTIVO SERVIZIO PER L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE

In merito all'ulteriore sviluppo delle misure per la liquidità a favore delle imprese tramite il Fondo centrale di garanzia, si rendono di seguito alcune osservazioni e spunti operativi per l'implementazione tecnica dei canali di sostegno:

- ✓ concordare con la Commissione europea la modifica del Quadro temporaneo e dei regimi notificati in modo da poter incrementare dagli attuali 72 mesi a 180 mesi la durata massima delle garanzie al 90% concedibili dal Fondo centrale di garanzia ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legge 23/2020 (decreto Liquidità), prevedendo altresì la proroga della vigenza di tale normativa oltre la scadenza del 30 giugno 2021 fino al 30 giugno 2022;
- ✓ prorogare la moratoria per i finanziamenti concessi alle PMI di cui all'articolo 56 del decreto legge 18/2020 (decreto Cura Italia) oltre la scadenza del 30 giugno 2021 fino al 30 giugno 2022, concordando con l'Autorità bancaria europea (EBA) il ripristino delle misure straordinarie di flessibilità concesse alle banche sul trattamento prudenziale delle moratorie concesse in ragione dell'emergenza COVID-19, scadute il 30 settembre 2020, per allargare l'impiego della moratoria, consentendo che l'applicazione del beneficio non induca a riclassificare un'esposizione, sia essa deteriorata o non deteriorata, come "misura di concessione" (*forbearance measure*), a meno che non sia stata classificata come tale già al momento dell'attivazione della moratoria;
- ✓ estendere ed agevolare con misure semplificatorie, in riferimento alla definizione di rischiosità dell'impresa e di richiesta di garanzia, la possibilità di recuperare l'IVA per le PMI che risultano in difficoltà economica per gli effetti negativi della crisi pandemica, in particolare nel caso di crediti non riscossi;
- ✓ finanziare con trasferimenti alle Regioni la concessione di prestiti agevolati a lungo termine per la realizzazione di investimenti da parte delle PMI, in particolare del settore turistico, tramite il meccanismo dei fondi di rotazione attingendo alle risorse del Piano per la ripresa;
- ✓ trasformare in contributi a fondo perduto una quota delle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto legge 23/2020 (decreto Liquidità) alle microimprese già prestate dal Fondo centrale di garanzia, sfruttando l'ultima modifica del Quadro temporaneo, intervenuta a gennaio u.s.;
- ✓ finanziare un piano strategico per la crescita dimensionale delle aziende;
- ✓ orientare i nuovi strumenti di ingegneria finanziaria o di finanza alternativa sostenuti dallo Stato anche alle iniziative imprenditoriali concernenti la *green economy*, la sostenibilità ambientale e l'economia circolare.



17/06/2021  
All. B



**AC 3132**

**Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali**

**PROPOSTE DI EMENDAMENTI AMMISSIBILI**

## Sommario

1. Modifiche all'articolo 52 per il ristoro integrale del maggiore disavanzo emergente con l'applicazione della sentenza Corte costituzionale n. 80/2021...	3
2. Integrazione all'art. 53 in materia di procedure di spesa del sostegno alimentare.....	5
<b>CRISI FINANZIARIE E ENTI IN DISAVANZO .....</b>	<b>5</b>
3. Ampliamento dei Comuni destinatari di sostegno per deficit strutturale ..	5
4. Riprogrammazione del recupero delle quote di disavanzo per il 2020 e per il 2021 per gli enti in disavanzo.....	6
5. Rinvio del termine di sospensione dell'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 .....	8
6. Flessibilità enti in disavanzo (limiti di utilizzo avanzi vincolati) .....	8
<b>ALTRE NORME DI CARATTERE FINANZIARIO E SOSTEGNO INVESTIMENTI.....</b>	<b>9</b>
7. Proroga entrata in vigore FGDC.....	9
8. Adeguamento accantonamento FCDE.....	10
9. Variazioni di bilancio in esercizio provvisorio .....	10
10. Cessione dei crediti commerciali verso enti locali .....	11
11. Semplificazione riconoscimento debiti fuori bilancio da sentenze esecutive .....	12
12. Incremento delle risorse per investimenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio .....	13
13. Incremento del Fondo progettazione di opere pubbliche comunali.....	13
14. Utilizzo per investimenti dell'avanzo vincolato derivante da alienazioni.	14
15. Proroga termini investimenti dei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.....	15
16. Modifiche in materia di società partecipate .....	15
<b>NORME RELATIVE ALLE ENTRATE LOCALI .....</b>	<b>17</b>
17. Proroga dei termini di approvazione delle tariffe e regolamenti Tari .....	17
18. IMPi (piattaforme petrolifere) pagamento provvisorio 2021 allo Stato in attesa del provvedimento di individuazione dei Comuni interessati .....	18
19. Deliberazioni tributarie adottate entro i termini di legge, ma successive all'approvazione del bilancio. ....	18
20. Facoltà di revisione affidamenti servizi di gestione e riscossione delle entrate.....	19
<b>ULTERIORI NORME.....</b>	<b>19</b>
21. Fondo rilancio attrattività turistica .....	19
22. Asili nido comunali.....	20
23. Contrasto povertà educativa .....	20



<b>24. Voucher taxi</b> .....	21
<b>25. Ampliamento ambito di utilizzo del Fondo povertà</b> .....	22
<b>26. Semplificazione variazioni del rendiconto 2020 in relazione alla certificazione impieghi risorse emergenziali</b> .....	23
<b>27. Agevolazioni sui rapporti di locazione e concessione di immobili degli enti locali</b> 23	

**1. Modifiche all'articolo 52 per il ristoro integrale del maggiore disavanzo emergente con l'applicazione della sentenza Corte costituzionale n. 80/2021**

All'articolo 52 sono apportate le seguenti modificazioni:

- A) al comma 1,
- i. le parole da “500 milioni di euro per l’anno 2021” sono sostituite dalle parole “di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023”;
  - ii. le parole “, se il maggiore disavanzo determinato dall’incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla BDAP” sono abolite;

*Conseguentemente:* al comma 4 le parole “506,5 milioni” sono sostituite da “1.006,5 milioni” e le parole da “e di 6,5 milioni” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle parole: di 1.006,5 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 6,5 milioni a decorrere dal 2024 si provvede ai sensi dell’articolo 77”

B) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1-*bis*. Nelle more del riparto del fondo di cui al comma 1, ovvero dell’individuazione di diverse modalità per assicurare l’ordinata applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2021, in materia di ripiano del disavanzo derivante dalla corretta imputazione del fondo anticipazione liquidità, al fine di assicurare la sollecita approvazione dei documenti contabili relativi al rendiconto dell’esercizio 2020 e alle previsioni per il triennio 2021-2023, gli enti locali sono autorizzati a modificare le risultanze dei predetti documenti in coerenza con la predetta sentenza, in occasione del provvedimento di verifica della salvaguardia degli equilibri dell’esercizio 2021, di cui all’articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con riferimento agli enti locali nelle condizioni di cui al primo periodo del comma 1, per l’esercizio 2021 il termine di cui al comma 2 del predetto articolo 193 è prorogato al 30 settembre 2021.

1-*ter*. Gli importi eventualmente non utilizzati del fondo di cui al comma 1 restano nelle disponibilità del Ministero dell’interno, per essere assegnati nel 2022 agli enti locali sulla base dei seguenti criteri direttivi, previo accordo presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali:

- a) per un terzo a favore degli enti che abbiano deliberato la procedura di cui all’articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché il relativo piano di riequilibrio finanziario pluriennale;



- b) per un terzo a favore degli enti locali con entrate correnti complessive medie nel triennio 2017-2019, al netto dell'accantonamento al fondo credito di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione 2019, inferiore al 65% della media nazionale del rispettivo comparto;
- c) per un terzo ad integrazione delle risorse correntemente assegnate attraverso il fondo di solidarietà comunale e i contributi e i fondi di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinati alle province e alle città metropolitane.”

### Motivazione

La principale modifica proposta all'articolo 52 (**modifiche al comma 1**) permette di assicurare la necessaria efficacia alla norma in questione, attraverso un congruo aumento delle risorse messe a disposizione per la copertura ordinaria dei disavanzi determinatisi a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2021.

La dimensione del maggior disavanzo per i soli Comuni è di oltre 2,8 miliardi di euro, drammaticamente concentrata su 456 enti nell'ambito dei circa 1.400 che sono in qualche modo investiti dagli effetti della sentenza, come riportato nel prospetto seguente:

Comuni con Fal 2019 e disavanzo 2019 in aumento rispetto al 2018 (effetto diretto sent. Ccost 80/2021)							
AREA	Valori		Popolazione	FAL18 (mln. euro)	FAL19 (mln. euro)	differenza FAL	Differenza pro capite
	N. Comuni con effetto diretto						
CENTRO	49		479.887	18.776.422	122.862.257	462.158.074	490
NORD	16		944.013	5.337.887	467.495.961	104.085.835	217
SUDE ISOLE	391		4.923.359	414.551.277	2.671.174.031	2.256.622.754	458
<b>ITALIA</b>	<b>456</b>		<b>6.347.259</b>	<b>438.665.586</b>	<b>3.261.532.249</b>	<b>2.822.866.662</b>	<b>445</b>
<b>Fasce demografiche</b>							
1 - FINO A 1.000	61		40.649	4.799.361	21.383.407	16.584.046	408
2 - 1.001-5.000	193		475.116	56.188.921	194.813.673	138.624.752	292
3 - 5.001-10.000	83		584.362	51.529.599	190.295.750	138.766.151	237
4 - 10.001-20.000	59		816.896	86.030.878	301.763.556	215.732.679	264
5 - 20.001-60.000	48		1.710.862	142.404.277	562.007.471	419.603.194	245
6 - 60.001-100.000	8		606.173	62.707.357	196.222.830	133.515.474	220
7 - 100.001-250.000	2		306.441	35.005.194	351.460.901	316.455.708	1.033
8 - OLTRE 250.000	2		1.806.760	-	1.443.584.659	1.443.584.659	799
<b>Italia</b>	<b>456</b>		<b>6.347.259</b>	<b>438.665.586</b>	<b>3.261.532.249</b>	<b>2.822.866.662</b>	<b>445</b>

L'attuale dispositivo costituisce dunque un rimedio del tutto parziale ed inefficace, poiché a fronte delle **esigenze di ripiano dei circa 3 miliardi di maggior disavanzo** (comprensivi degli effetti sulle Province e sulle Città metropolitane, non considerati in tabella), **si stanziavano per il solo anno 2021 appena 500 milioni** di euro (il 16% del fabbisogno di ripiano ordinario triennale). Tale stanziamento non consente agli enti locali in questione di determinare bilanci di previsione in equilibrio né per il corrente anno, né per il biennio 2022-2023. Inoltre, la attuale norma pone un limite del tutto arbitrario alla fruibilità del beneficio, escludendo da ogni sostegno gli enti con maggiori disavanzi non superiori al 10% di incidenza sulle entrate correnti, soglia suggestiva ma tutt'altro che rappresentativa delle condizioni di equilibrio corrente degli enti stessi, influenzate, come è noto, da oneri specifici quali quelli per rimborso prestiti.

In sostanza **l'attuale dispositivo accolla agli enti locali che hanno correttamente applicato una norma statale vigente la gran parte degli oneri derivanti dalla dichiarazione di illegittimità della norma stessa.** Si ricorda che gli enti locali più colpiti



*dagli effetti della sentenza 80 sono spesso già in condizioni di tensione finanziaria e che la condizione collegata alle entrate correnti escluderebbe ben 140 di essi da qualsiasi beneficio.*

*Con l'inserimento del **comma 1-bis**, si consente inoltre agli enti locali di definire le modalità di applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021 nell'arco di qualche mese, evitando un diretto ed immediato riflesso sulla modifica dei rendiconti 2020 e del bilancio di previsione 2021-23 degli enti coinvolti, così da assicurare il massimo di continuità nell'azione amministrativa di tali enti, molti dei quali sarebbero altrimenti costretti a deliberare lo stato di crisi finanziaria.*

*Con l'inserimento del **comma 1-ter** si dispone che in caso di utilizzo parziale delle somme stanziare con il comma 1, a fronte di eventuali diverse modalità attuative della sentenza CCost 80, le somme residue rimangano nella disponibilità del Ministero dell'interno e siano assegnate agli enti locali in condizioni di riequilibrio pluriennale ("pre dissesto"), o con esigua dotazione di entrate, ovvero a scopo di integrazione delle risorse per assegnazioni correnti ordinarie.*

## **2. Integrazione all'art. 53 in materia di procedure di spesa del sostegno alimentare**

All'articolo 53, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

*"1-bis. Al fine di snellire il processo di spesa dei fondi di cui al presente articolo i Comuni possono applicare le procedure di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, in quanto compatibili."*

### **Motivazione**

*La norma proposta serve a snellire le procedure di spesa del nuovo fondo "alimentare" allargato alle esigenze per affitti e pagamento utenze. Il modello di riferimento indicato è l'ordinanza della Protezione civile del 29 marzo 2020 che ha attivato per la prima volta la misura in questione. In particolare, tra le procedure rese ammissibili con la norma proposta si segnalano la possibilità di operare variazioni di bilancio in esercizio provvisorio con deliberazione della Giunta e le facilitazioni all'acquisto di buoni pasto o derrate alimentari.*

## **CRISI FINANZIARIE E ENTI IN DISAVANZO**

### **3. Ampliamento dei Comuni destinatari di sostegno per deficit strutturale**

*Dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:*

*"Articolo 52-bis. Ampliamento dei Comuni destinatari di sostegno per deficit strutturale"*

*"1. Il fondo di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è integrato con una ulteriore dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Tale integrazione è ripartita, sulla base dei criteri di cui al comma 2, tra i comuni che si trovino in una delle seguenti condizioni:*

- a. hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e alla data del 31 dicembre 2020 risultano avere il piano di riequilibrio deliberato e trasmesso al ministero dell'Interno, ai fini*



dell'esame da parte della commissione di cui all'articolo 155 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000;

- b. sono nelle stesse condizioni di cui all'articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento alla data del 31 maggio 2021;
- c. hanno deliberato proposte di rimodulazione o riformulazione del piano già deliberato ed approvato, alla data del 31 dicembre 2020;
- d. hanno deliberato, alla data del 31 dicembre 2020, a fronte di condizioni di squilibrio finanziario, un piano di interventi pluriennale monitorato dalla competente sezione della Corte dei conti.

2. Il riparto di cui al comma precedente è effettuato mediante decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto della metodologia applicata in attuazione dell'articolo 1, commi 775 e 776 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla base dei seguenti criteri:

- a. ai fini del riparto, si considerano gli enti che registrano un valore dell'ultimo indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), calcolato dall'ISTAT, superiore a 100 e un valore della rispettiva capacità fiscale pro capite inferiore a 495, come determinata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018, con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario;
- b. per i comuni della Regione Sardegna e della Regione Siciliana, il valore soglia della capacità fiscale è determinato dal ministero dell'Economia e delle finanze nel corso dell'istruttoria del riparto, con riferimento alle entrate standard relative all'IMU, alla Tasi e all'addizionale comunale all'IRPEF, in modo coerente con il valore soglia di cui alla precedente lettera a);
- c. il riparto del fondo per gli esercizi 2020-2022 tiene conto dell'importo pro capite della quota da ripianare, aggiornato all'attualità sulla base di un'apposita dichiarazione degli enti interessati, ed è elaborato considerando la popolazione residente al 31 dicembre 2019 e il peso della quota da ripianare sulle entrate correnti;
- d. ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 100.000 abitanti sono considerati come enti di 100.000 abitanti e sono scomputati i contributi già assegnati per effetto dell'articolo 1, comma 775, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

#### **Motivazione**

*L'integrazione proposta al fondo di sostegno per gli enti in predissesto con caratteristiche strutturali di debolezza finanziaria permette di estendere il beneficio introdotto con l'articolo 53 del decreto n. 104/2020 e dal co. 775 della legge di bilancio 2021, a Comuni in condizioni del tutto analoghe rispetto ai beneficiari delle contribuzioni citate.*

*La norma consente di mitigare alcune ingiustificate esclusioni, che generano iniquità non spiegabili, con riferimento particolare a: inclusione dei Comuni delle Isole (e in particolare della Sicilia dove il fenomeno dei predissesti è più diffuso), finora esclusi per l'assenza dell'indicatore di "capacità fiscale pro capite ampliando la platea di enti che godono di un supporto straordinario per il ripiano del disavanzo considerato nel piano di riequilibrio*

#### **4. Riprogrammazione del recupero delle quote di disavanzo per il 2020 e per il 2021 per gli enti in disavanzo**

*Dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:*



*“Articolo 52-bis. Riprogrammazione del recupero delle quote di disavanzo per il 2020 e per il 2021 per gli enti in disavanzo”*

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché al fine di individuare le modalità per l'ordinata applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2021, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti al ripiano possono non applicare al bilancio di previsione 2021-2023 le quote di disavanzo derivanti dai rendiconti 2020 e 2021, incluse le eventuali quote di disavanzo per mancati recuperi di annualità precedenti ai sensi dell'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di due anni. Gli enti che intendano avvalersi della facoltà prevista al presente articolo devono fornire dimostrazione di aver applicato almeno dall'esercizio 2021 le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni poste dalla legislazione vigente e ferme restando le agevolazioni sociali già stabilite. Ai fini di cui al precedente periodo gli enti interessati possono innalzare le misure delle aliquote e tariffe dei tributi di propria competenza entro il termine di cui all'articolo 193 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, con effetto dal 1° gennaio 2021, procedendo successivamente alla conseguente variazione del bilancio di previsione.

2. Le risorse originariamente destinate al ripiano della quota annuale di disavanzo di cui al comma 1 sono utilizzate dagli enti locali, per far fronte al pagamento dei debiti fuori bilancio e dei debiti oggetto di determinazione nell'ambito dei piani di rientro e dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale e, per la quota rimasta disponibile, per compensare le eventuali perdite di entrata o le maggiori spese derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto, nonché ai fini della salvaguardia degli equilibri di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

***In subordine, sostituire la prima parte del comma 1 con il seguente testo (limitazione a enti in piano di riequilibrio e a quelli investiti dagli effetti della sentenza CCost n. 80/2021):***

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché al fine di individuare le modalità per determinare l'ordinata applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2021, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ripiano dei disavanzi di amministrazione, ivi comprese quelle riguardanti il ripiano previsto nei piani di riequilibrio pluriennale deliberati, di cui agli articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali soggetti ad un piano di riequilibrio pluriennale deliberato o che hanno costituito il fondo di anticipazione liquidità e si trovano in condizioni di disavanzo da ripianare al 1° gennaio 2020 possono non applicare al bilancio di previsione 2021-2023 le quote di disavanzo derivanti dai rendiconti 2020 e 2021, incluse le eventuali quote di disavanzo per mancati recuperi di annualità precedenti ai sensi dell'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Conseguentemente, il piano di recupero è prolungato di due anni. Gli enti che intendano.... [identico].

2. [identico]

**Motivazione**

*La norma proposta permette di valutare con maggior ponderazione gli effetti della sentenza CCost n. 80 del 2021, che espone molti enti locali (circa 900 secondo le attuali stime) ad un rischio di squilibrio insanabile per l'obbligo di ripiano del disavanzo derivante dal Fondo anticipazioni di liquidità in un più ristretto orizzonte temporale rispetto a quanto previsto dall'art. 39-ter del dl 162/2019, di cui è stata dichiarata l'illegittimità.*



La sentenza n. 80, infatti, interviene su un'area di Comuni e, più marginalmente, di Province e Città metropolitane caratterizzati da maggior fragilità e rigidità degli equilibri di bilancio, sui quali deve essere definita una nuova politica di sostegno al risanamento finanziario, attraverso una più ampia riforma della disciplina delle crisi finanziarie e anche alla luce delle indicazioni della sentenza n. 115/2020 della stessa Corte costituzionale, in base alla quale sono in corso interventi di sostegno agli enti meno dotati di risorse proprie che devono essere opportunamente revisionati.

Con la proposta si sospendono in via temporanea ed eccezionale, anche in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica tuttora in corso, il ripiano dei disavanzi di amministrazione 2020-21 degli enti locali in predissesto o investiti dalla diversa modalità di ripiano del FAL indotta dalla sentenza CCost n. 80, permettendone il recupero mediante l'allungamento di due dei rispettivi periodi di ammortamento. Sono fatti salvi gli obblighi di pagamento dei crediti dei fornitori inseriti nel piano finanziario pluriennale e le economie derivanti da queste misure emergenziali sono destinate al pagamento dei debiti fuori bilancio e al contenimento degli squilibri di bilancio in fase di salvaguardia, nonché alle maggiori esigenze finanziarie dovute all'emergenza.

#### **5. Rinvio del termine di sospensione dell'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149**

Dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:

*“Articolo 52-bis. Rinvio del termine di sospensione dell'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149”*

1. In considerazione del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, al comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole “30 giugno 2021” sono sostituite dalle parole “30 giugno 2022”.

#### **Motivazione**

*Nell'ambito dei provvedimenti normativi emergenziali adottati nel corso del 2020, l'articolo 17 del dl n. 76 (“Semplificazioni) ha introdotto alcune misure utili agli enti in condizioni finanziarie critiche per assicurare continuità all'azione amministrativa e stabilizzare l'erogazione di servizi. Tra queste, la sospensione, fino al 30 giugno 2021, della procedura di cd. “dissesto guidato” in presenza di una delle situazioni contemplate dall'articolo 243-quater, comma 7, del TUEL, attese le evidenti difficoltà di perseguire gli obiettivi di ripiano del disavanzo in un momento così difficile.*

*La successiva ondata pandemica ha ritardato considerevolmente il ritorno alla normalità sia sotto il profilo socio-economico che nel campo del completo ripristino delle capacità amministrative degli enti locali. Conseguentemente, la norma proposta proroga la sospensione dei termini sopra ricordati.*

#### **6. Flessibilità enti in disavanzo (limiti di utilizzo avanzi vincolati)**

Dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:

*“Articolo 52-bis. Proroga quota avanzi di amministrazione e flessibilità enti in disavanzo”*



1. A decorrere dal 2021, gli enti territoriali possono applicare al bilancio di previsione, anche in deroga alle previsioni di cui ai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, gli avanzi vincolati derivanti da quote non utilizzate di trasferimenti europei, statali o regionali finalizzati alla realizzazione di investimenti o al finanziamento di interventi nei settori sociale e scolastico, nonché le quote di avanzo vincolato relativo a mutui non utilizzati.

2. Il comma 3-bis dell'articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.

### **Motivazione**

*Il **comma 1** permette di disporre degli eventuali avanzi vincolati formati per assegnazioni a valere su fondi sociali, nazionali ed europei, o per residui di mutui non utilizzati, oltre gli ordinari vincoli che ne limitano l'utilizzo per gli enti in disavanzo complessivo.*

*Con il **comma 2**, si prevede l'abrogazione della norma TUEL (art. 187, co.3) che vieta l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato nel caso in cui l'ente si trovi in anticipazione di tesoreria o utilizzo fondi vincolati (salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio ex art. 193 TUEL). Poiché, a causa dell'emergenza in atto, è prevedibile un più ampio ricorso all'anticipazione di tesoreria da parte degli enti locali, il comma in oggetto, laddove mantenuto, limiterebbe eccessivamente l'utilizzo degli avanzi di amministrazione destinati e liberi, con effetti negativi anche in relazione all'emergenza in corso.*

### **ALTRE NORME DI CARATTERE FINANZIARIO E SOSTEGNO INVESTIMENTI**

#### **7. Proroga entrata in vigore FGDC**

*Dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:*

*“Articolo 52-bis. Proroga entrata in vigore FGDC”*

*6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) al comma 859 le parole “A partire dall'anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “A partire dall'anno 2022”;*
- b) al comma 861 l'ultimo periodo è soppresso;*
- c) al comma 868 le parole “A partire dall'anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “A partire dall'anno 2022” e le parole “fermo restando quanto stabilito dal comma 861,” sono soppresse.*

### **Motivazione**

*La norma proposta prevede la **proroga al 2022 della decorrenza degli obblighi di accantonamento al Fondo di garanzia per i debiti commerciali (FGDC)**. A legislazione vigente tale misura di garanzia decorre dal 2021 e si applica in conseguenza della violazione dei termini di pagamento delle transazioni commerciali o della mancata riduzione del debito pregresso. Si tratta di inadempimenti che in origine avrebbero dovuto essere rilevati attraverso le informazioni registrate nella Piattaforma dei crediti commerciali (PCC). Tuttavia, considerato che l'applicazione delle misure di garanzia a partire dal 2021 avrebbe sollevato seri problemi attuativi collegati al non completo allineamento del contenuto informativo della PCC con le scritture contabili locali, con il dl Proroghe è stata prevista, limitatamente al 2021, la possibilità di determinare gli indicatori a partire dalle informazioni registrate nelle contabilità locali.*

*Tale previsione, peraltro già introdotta con il d.l. n 124/2019 e subito dopo soppressa dalla legge n. 160/2019, pur comprensibile, appare tuttavia inopportuna in quanto avrebbe*



*l'effetto di generare incertezza nelle amministrazioni impegnate sulla corretta alimentazione della PCC, quale riferimento esclusivo per il monitoraggio dei debiti commerciali.*

*L'eventuale mancata proroga al 2022 per l'applicazione delle misure di garanzia sembra inoltre in oggettivo contrasto con gli interventi attivati dalla Ragioneria Generale dello Stato d'intesa con ANCI verso gli enti locali, in particolare nei riguardi di quelli che mostrano condizioni di maggior difficoltà sui pagamenti e sullo smaltimento del debito residuo. Detti interventi, infatti, incluse le iniziative in fase di avvio che mirano ad incentivare l'utilizzo esclusivo di SIOPE+ per completare l'automazione del colloquio degli enti locali con la PCC, sono orientati al consolidamento di un sistema di monitoraggio generale e condiviso, grazie al quale sarà possibile ottenere nel corso del 2021 risultati significativi, accentuando la tendenza al miglioramento della gestione del debito commerciale che già si rileva con riferimento al triennio 2017-19 e al primo semestre del 2020.*

*Infine, va sottolineato che **l'imposizione già nel 2021 di obblighi ulteriori di accantonamento rischia di produrre impatti controproducenti** sulle situazioni finanziarie più fragili, sia per condizioni strutturali che per gli effetti della pandemia tuttora in corso.*

## **8. Adeguamento accantonamento FCDE**

*Dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:*

*“Articolo 52-bis. Adeguamento accantonamento Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità”*

1. Per l'anno 2021, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95% dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Al solo fine di assicurare la capacità di spesa necessaria per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica in corso, gli enti locali possono ridurre fino al limite dell'80%, anche in corso d'anno, l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione 2021 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità, ferma restando la misura dell'accantonamento a rendiconto.

### **Motivazione**

*La proposta consente: di mantenere la stessa misura ordinaria di accantonamento al FCDE applicata nel 2020 (co. 1), nonché di ridurre eccezionalmente fino al limite dell'80% l'accantonamento FCDE 2021 in fase di previsione e gestione, ferma restando l'integrale considerazione in fase di rendiconto (co. 2).*

*Queste misure permettono di non inasprire gli obblighi di accantonamento in una fase ancora difficile dell'emergenza pandemica, concedendo altresì forme di allentamento del vincolo in fase di gestione del bilancio 2021 a favore degli enti sui quali l'accantonamento in questione produce maggiore impatto.*

## **9. Variazioni di bilancio in esercizio provvisorio**

*Dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:*

*“Articolo 52-bis. Variazioni di bilancio in esercizio provvisorio”*



1. Per il triennio 2021-2023, al fine del conseguimento dell'obiettivo del pieno utilizzo dei fondi di derivazione statale, regionale o europea, destinati alla realizzazione di interventi affidati all'attuazione degli enti locali, l'organo esecutivo, in sede di esercizio provvisorio e limitatamente ai predetti fondi, è autorizzato ad effettuare variazioni di bilancio, da sottoporre alla ratifica del Consiglio comunale ai sensi dell'art.175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

### **Motivazione**

*I limiti alle variazioni di bilancio in esercizio provvisorio possono costituire un ostacolo alla spedita gestione operativa dei finanziamenti sia di capitale che correnti, in un periodo di forte intensificazione dell'attività amministrativa e di regolazione finanziaria.*

*Nel 2020 i vincoli sono stati rimossi con norme ad hoc in relazione all'insorgere dell'emergenza epidemiologica (art. 112-bis, co.4 dl 34/2020).*

*Appare opportuno puntare ad una stabilizzazione pluriennale della norma di deroga finalizzata all'utilizzo dei fondi straordinari, così da non creare periodi di blocco nel processo preliminare o di accompagnamento degli investimenti, anche in una situazione meno drammatica sotto il profilo sanitario.*

### **10. Cessione dei crediti commerciali verso enti locali**

*Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:*

*“Articolo 21-bis. Cessione dei crediti commerciali verso enti locali”*

I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.

### **Motivazione**

*La disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione ha natura derogatoria e speciale rispetto alla disciplina codicistica della cessione del credito tra privati (artt. 1260 e ss. c.c.). Rispetto alla libera cedibilità del credito di cui all'art. 1260 c.c. ed alla sua opponibilità al debitore ceduto se è stata da quest'ultimo accettata o anche solo a lui notificata ex art. 1264 c.c., la cessione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione è regolata dal D.Lgs. n.50/2016, art.106, co.13, che prevede che “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitorie. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.”*



*Tale natura derogatoria è stata recentemente rimarcata dal Legislatore che, con l'art.117, co.4bis del D.L. n.34/2020, ha eliminato il meccanismo del silenzio-assenso per l'accettazione della cessione del credito vantato nei confronti degli enti sanitari assicurando maggiore razionalità e certezza nella gestione dei rapporti obbligatori qualora l'ente rivesta il ruolo di soggetto passivo.*

*La pratica recentemente invalsa fra le aziende multiservizi fornitrici degli enti locali (cosiddette "multiutility") di cedere credito ai factor causa, oggi, la forte esigenza di un analogo intervento legislativo per il caso del debito commerciale degli enti locali, anche in considerazione della particolare situazione di emergenza sanitaria tuttora in corso.*

*Si tratta di contratti sottoscritti in adesione alle convenzioni Consip, o di altra centrale di committenza (tipicamente la Regione) obbligatorie per gli enti locali e in forza dei quali i fornitori scelgono una modalità di fatturazione frammentata (una fattura per ciascun punto di prelievo) con conseguente difficoltà di tenuta contabile per gli Enti, che ricevono diverse migliaia di fatture ogni mese, nonché per i fornitori stessi specie nella prospettiva di cessione delle fatture al factor. In conseguenza di tale pratica, si assiste oggi ad un marcato innalzamento del livello di contenzioso fra amministrazione pubblica, fornitore e cessionario nei casi, non isolati, in cui il cessionario abbia acquistato come credito un debito della PA inesistente perché composto di fatture già pagate o per le quali la PA abbia tempestivamente opposto rifiuto alla cessione.*

*Si evidenzia, inoltre, l'esistenza di casi di richieste di pagamento, ordinarie e perfino ingiunte con decreto, di importi corrispondenti a note di credito, e cioè, a crediti vantati dalla PA nei confronti del fornitore.*

*Si sottolinea, infine, che tale fenomeno, non riconducibile a casi applicativi isolati, sposta, nei fatti, in capo all'ente l'onere di dovere dimostrare, anche in giudizio, l'insussistenza del credito ceduto dal fornitore e poi preteso dal factor, con effetti vistosi di riduzione dell'ordinaria capacità tecnico-amministrativa degli uffici comunali, oggi impegnati nella lotta alla pandemia da Covid-19.*

#### **11. Semplificazione riconoscimento debiti fuori bilancio da sentenze esecutive**

*Dopo l'articolo 52, inserire il seguente articolo:*

*Art. 52-bis. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio degli enti locali derivanti da sentenze esecutive*

1. All'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

*"3-bis. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio comunale provvede entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta della Giunta comunale. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta. Alla eventuale variazione di bilancio necessaria al pagamento del debito riconosciuto provvede la Giunta comunale anche in deroga alle disposizioni dell'art. 175, comma 2."*

#### **Motivazione**

*L'art. 194 del Tuel disciplina le procedure di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e ne definisce l'ambito elencando le fattispecie di debito di cui è possibile riconoscere la legittimità. In tale quadro la norma proposta prevede che la deliberazione per il riconoscimento dei debiti rinvenienti da sentenze esecutive debba essere adottata entro trenta giorni dalla data della proposta, da parte del Consiglio comunale, termine oltre il quale la legittimità del debito dovrà ritenersi riconosciuta.*



Analogamente a quanto il Legislatore ha già disposto per le Regioni con il d.lgs. n. 118/2011, art. 73, co. 4, la previsione introduce anche per gli Enti locali una modalità specifica per la regolamentazione contabile dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, riconoscendo a tale categoria di debito il carattere distintivo di imporsi all'ente in forza di un provvedimento giudiziale che contiene in sé il riconoscimento di legittimità. In tal modo la norma, oltre a eliminare la disparità di trattamento dei creditori delle amministrazioni regionali rispetto ai creditori delle amministrazioni locali, risponde all'esigenza degli enti locali di salvaguardare la tempestività del pagamento di debiti per i quali l'amministrazione non può esercitare poteri discrezionali evitando la maturazione dell'eventuale rivalutazione monetaria e di ulteriori oneri per interessi legali e per le spese giudiziali conseguenti alle procedure esecutive avviate dal creditore.

Nel caso in cui, per assicurare la copertura finanziaria del riconoscimento del debito sia necessario ricorrere ad una variazione di bilancio, provvede la Giunta comunale anche in deroga alle disposizioni dell'art. 175, comma 2, del TUEL.

## **12. Incremento delle risorse per investimenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio**

Dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:

*“Articolo 52-bis. Incremento delle risorse per investimenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio”*

All'articolo 1, comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole “1.750 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “2.450 milioni”. L'assegnazione degli ulteriori contributi di cui al primo periodo tiene conto anche degli interventi oggetto di richiesta da parte dei comuni esclusi dalla graduatoria relativa all'annualità 2021 per inadempienze nella trasmissione di dati alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche o per altre irregolarità formali, che abbiano regolarizzato le richieste entro la data di entrata in vigore del presente provvedimento.

*Agli oneri quantificati in 700 milioni di euro ....*

### **Motivazione**

La norma ha l'obiettivo di incrementare ulteriormente la dotazione del **Fondo per investimenti di messa in sicurezza degli edifici e del territorio ed efficientamento energetico** (art. 139 della legge di bilancio 2019) al fine di consentire, mediante lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili, il finanziamento delle numerose istanze rimaste inevase in sede di assegnazione delle risorse disponibili per le annualità 2021 e 2022, nonostante il rifinanziamento già intervenuto con il dl 104/2020. Si ricorda, infatti, che a fronte di **3,6 miliardi di euro disponibili** sulle annualità 2021 e 2022, le richieste trasmesse dai Comuni al Ministero dell'interno e ritenute ammissibili con la graduatoria 2021 soggetta a scorrimento ammontano a circa **4,3 miliardi di euro**, sono relative a **8.175 interventi** e coinvolgono **4.088 Comuni**. L'ulteriore integrazione proposta permetterebbe di soddisfare la totalità delle richieste.

## **13. Incremento del Fondo progettazione di opere pubbliche comunali**

Dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:

*“Articolo 52-bis. Incremento del Fondo progettazione di opere pubbliche comunali”*



Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 1, comma 51-bis, è inserito il seguente:

“51-ter. Le risorse assegnate agli enti locali per l'anno 2021 ai sensi del comma 51 sono incrementate di 500 milioni di euro, e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 53 a 56. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 31 maggio 2021. Gli enti locali beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo e il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 30 giugno 2021. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione.”;

b) all'articolo 1, comma 52, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Al fine di assicurare l'ampliamento degli enti beneficiari, nello scorrimento della graduatoria di cui al comma 51-ter, il fondo cassa ivi considerato è ridotto di un importo pari alla somma dei contributi già acquisiti dallo stesso ente per effetto delle assegnazioni intervenute con i decreti ministeriali 31 agosto 2020, 7 dicembre 2020 e 3 maggio 2021, moltiplicata per 25.”;

**oppure, in alternativa:** “Al fine di assicurare l'ampliamento degli enti beneficiari, non sono considerati nell'erogazione del contributo gli enti locali che risultano beneficiari di contributi già assegnati nell'anno precedente quello di riferimento o comunque sulla base di una precedente assegnazione, anche relativa allo stesso anno di riferimento.”;

c) all'articolo 1, comma 56, le parole “entro tre mesi” sono sostituite dalle seguenti parole: “entro cinque mesi”;

d) all'articolo 1, comma 57, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Con riferimento alle verifiche effettuate fino all'entrata in vigore del presente provvedimento, le verifiche sull'avvio dei lavori con esito negativo in quanto riferite a SMART CIG in luogo del CIG ordinario sono riconsiderate, previa dichiarazione dell'avvenuto affidamento dei lavori di progettazione, firmata dal rappresentante legale dell'ente e dal funzionario incaricato dell'affidamento”.

*Agli oneri quantificati in 500 milioni di euro ....*

#### **Motivazione**

*La norma mira al rifinanziamento della dotazione ordinaria 2021 del **Fondo per spese di progettazione definitiva ed esecutiva** di cui alla legge di bilancio 2020, mediante scorrimento della graduatoria delle istanze ritenute ammissibili in sede di assegnazione delle risorse ordinarie 2021, tenendo conto del fatto che a fronte dei 128 milioni disponibili per l'anno 2021 sono pervenute al Ministero dell'interno istanze progettuali per un importo complessivo superiore ad 1 miliardo di euro (**lett. a**).*

*Alla luce dell'esperienza maturata in sede di prima applicazione, si propongono inoltre alcune modifiche di semplificazione procedurale, in particolare: l'adozione di un principio di rotazione degli enti beneficiari (**lett. b**), l'allungamento da tre a cinque mesi del termine di avvio dei lavori (**lett. c**), la riammissione al contributo dei casi di utilizzo dello smart CIG (**lett. d**).*

#### **14. Utilizzo per investimenti dell'avanzo vincolato derivante da alienazioni**

*Dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:*



*“Articolo 52-bis. Utilizzo avanzo vincolato da proventi alienazioni”*

1. Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021, il comma 11 dell’articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è abrogato. Gli avanzi vincolati all’estinzione totale o parziale di debito degli enti locali o dello Stato, risultanti al 31 dicembre 2020 nei rendiconti degli enti territoriali, in applicazione della norma oggetto di abrogazione di cui al periodo precedente, possono essere destinati a spese di investimento.

**Motivazione**

*Per effetto delle disposizioni del dl n. 69 del 2013, In virtù di tale disposizione molti Comuni si trovano ad avere nel proprio avanzo importi di qualche rilievo a titolo di quota-parte del 10% di somme derivanti da alienazioni, accantonate per essere destinate all’estinzione del debito. Tali risorse, considerate con riferimento alla complessità degli enti territoriali, possono costituire un valido contributo per lo stimolo degli investimenti pubblici e della ripresa economica. Peraltro, molti enti hanno debito che non può essere estinto agevolmente viste le penali della CDP sui mutui ordinari.*

*La norma proposta abolisce l’obbligo di destinazione vincolata del 10% dei proventi da alienazioni patrimoniali degli enti territoriali ad estinzione di debito locale o statale e permette di destinare ad investimenti le relative somme oggi vincolate e giacenti nei bilanci degli enti locali e delle regioni.*

**15. Proroga termini investimenti dei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti**

*Dopo l’articolo 52 è inserito il seguente:*

*“52-bis. Proroga termini investimenti dei Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti”*

1. All’articolo 114 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con la legge 17 maggio 2020 n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), le parole “15 settembre” sono sostituite dalle parole: “30 giugno 2021”
- b) alla lettera b), le parole “15 ottobre” sono sostituite dalle parole: “30 settembre 2021”
- c) alla lettera c), le parole “15 dicembre” sono sostituite dalle parole: “30 novembre 2021”

2. All’articolo 125, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni con la legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole “sono prorogati di sei mesi” sono sostituite dalle seguenti parole: “sono prorogati al 30 giugno 2021”.

**Motivazione**

*Relativamente ai contributi dedicati ai Comuni con meno di 1.000 abitanti (disciplinati dall’art. 30, commi 14-bis e 14-ter del dl n. 34/2019) è necessario dare termini più estesi per l’avvio lavori, in considerazione della difficoltà incontrate dalle diverse piccole amministrazioni nel chiudere gli affidamenti nell’attuale fase emergenziale.*

**16. Modifiche in materia di società partecipate**

*Dopo l’articolo 52 è inserito il seguente:*

*“Articolo 52-bis. Modifiche in materia di società partecipate”*



1. In considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le previsioni di cui agli articoli 6, comma 2, 14, comma 5, 20, comma 2, lettera d), 21 e 24, comma 5-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano in relazione agli esercizi in corso nel 2020 e nel 2021 e ai relativi risultati.
2. Al fine di agevolare l'attività operativa e funzionale delle Amministrazioni Pubbliche e delle società partecipate, l'articolo 20, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, non si applicano per gli anni 2020 e 2021.
3. All'articolo 20 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., al comma 2, alla lettera d) le parole "un milione di euro" sono sostituite con le seguenti: "cinquecentomila euro"
4. All'articolo 24, comma 5 bis, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e s.m.i., le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".
5. All'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Ai fini del calcolo del quinquennio non si tiene conto dei risultati degli esercizi 2020 e 2021.". Dopo il citato comma 555, è aggiunto il seguente: "555-bis. La disposizione di cui al comma 555 non si applica qualora il recupero dell'equilibrio economico aziendale sia comprovato da un idoneo piano di risanamento."

#### **Motivazione**

***L'assenza di norme anti emergenza relative ai rapporti finanziari tra enti locali e società partecipate sta creando grande allarme, in quanto veicolo di crisi non controllabile nell'approssimarsi della presentazione dei bilanci 2020 delle società stesse.***

*La proposta di cui al **comma 1** si rende necessaria perché il Testo Unico sulle società pubbliche (Decreto legislativo n. 175/2016) prevede una rigorosa serie di divieti di intervento finanziario a supporto delle partecipate in crisi e, in particolare, di quelle in perdita per tre esercizi consecutivi. Condizione quest'ultima in cui rischiano di trovarsi numerose società pubbliche anche in ragione dell'attuale congiuntura economica e dell'inevitabile protrarsi dei suoi effetti: non è difficile immaginare che una parte maggiore di tale costo sarà a carico delle società che gestiscono servizi pubblici locali, prevalentemente in house.*

*Il decreto legge n. 23/2020 (liquidità per le imprese), contiene una serie di misure di sollievo ulteriormente ampliate con il dl 137/2020, che tuttavia non intaccano la disciplina speciale recata dal TUSP (decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).*

*La norma proposta serve dunque ad intervenire temporaneamente anche sulle società pubbliche al fine di evitare responsabilità e divieti discendenti dall'inevitabile crisi finanziaria derivante dall'emergenza Covid 19, stabilendo che il biennio 2020-21 non rilevi nel calcolo delle perdite del triennio previsto dall'articolo 14 comma 5 del TUSP e sospendendo l'obbligo fissato dall'articolo 6 comma 2 del medesimo Testo Unico.*

*La modifica di cui al **comma 2** è necessaria alla luce della situazione emergenziale legata all'emergenza Covid-19 che sta trascinando numerose società pubbliche in una crisi economica e finanziaria. Pur essendo di natura esogena, tale crisi non esonererebbe le amministrazioni dagli adempimenti ordinari annuali del TUSP inerenti il piano di razionalizzazione ed i relativi vincoli per la sua attuazione. Considerato inoltre, che la crisi di liquidità ha toccato tutti i comparti e le difficoltà che gli enti incontrerebbero nell'attuazione delle dimissioni societarie - solo ed esclusivamente in attuazione di precetti normativi stringenti - si propone la sospensione dell'applicazione, per il 2020 e per il 2021, dei vincoli alla dimissione e della redazione e trasmissione del Piano annuale ai soggetti di cui al*



*TUSP. Gli enti potranno comunque compiere le operazioni che riterranno necessarie per la salvaguardia delle società con una modalità in linea con la situazione locale, senza le misure sanzionatorie.*

*La proposta di cui al **comma 3** è necessaria al fine di consentire agli enti locali l'alienazione ovvero la razionalizzazione delle partecipazioni legate al solo valore soglia di bilancio – fissato nel TUSP quale vincolo normativo che però prescinde dalla sana gestione della società – utilizzando il fatturato medio triennale provvisorio di 500.000,00 euro, in via definitiva a regime. Tale valore, che terrebbe conto di situazioni societarie particolari e complesse, sostituirebbe quello eccessivamente oneroso di 1 mln di euro, attualmente previsto nel TUSP da quest'anno.*

*La proposta di cui al **comma 4** prevede di posticipare il termine prevista dall'articolo 24 comma 5 bis del TUSP, per la dismissione delle società con bilancio in utile ed oggetto di revisione straordinaria, dal 2021 al 2023. Ciò in quanto l'inevitabile crisi finanziaria derivante dall'emergenza Covid-19, avrà sicuramente ripercussioni negative non solo sull'esercizio 2020, ma anche su quelli successivi, pregiudicando il valore delle quote societarie rispetto alle quali i soci pubblici hanno previsto di procedere all'alienazione.*

*La proposta di cui al **comma 5** sterilizza, in primo luogo, gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria del 2020 con ripercussioni anche nel 2021, sull'obbligo di cui al comma 555 della legge n. 147/2013, che impone di porre in liquidazione le aziende speciali e le istituzioni a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari, nel caso di risultati negativi per almeno quattro esercizi sui cinque esercizi precedenti. In secondo luogo, la proposta introduce una deroga alle previsioni dello stesso comma 555 nel caso in cui il soggetto partecipato attivi un percorso di recupero dell'equilibrio economico ove supportato da un idoneo piano di risanamento. La previsione, inoltre, conferma l'avvicinamento delle aziende speciali al c.d. modello aziendalistico in termini gestionali, risultando anche coerente con quanto già previsto in tema di società a partecipazione pubblica.*

## **NORME RELATIVE ALLE ENTRATE LOCALI**

### **17. Proroga dei termini di approvazione delle tariffe e regolamenti Tari**

1. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 30 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole "30 giugno 2021" sono sostituite dalle parole "31 luglio 2021". Sono valide a tutti gli effetti di legge le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino all'entrata in vigore della presente disposizione.

#### **Motivazione**

*In ragione delle reiterate modifiche del contesto normativo e regolamentare concernente la TARI, nonché per assicurare ai Comuni un maggiore margine temporale per la ponderazione e l'adozione di ulteriori riduzioni in favore delle utenze non domestiche, anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto Sostegni-bis, la proposta emendativa proroga dal 30 giugno al 31 luglio 2021 il termine per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.*



**18. IMPi (piattaforme petrolifere) pagamento provvisorio 2021 allo Stato in attesa del provvedimento di individuazione dei Comuni interessati**

Dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:

*“Articolo 52-bis. Modalità di pagamento dell'IMPi per il 2021”*

1. Al comma 5 dell'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2021, n.124, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 19 dicembre 2019, n. 157 è aggiunto in fine il seguente periodo:

*“Per l'anno 2021, nel caso di mancata emanazione del decreto di cui al comma 4, i contribuenti versano direttamente allo Stato le due rate del tributo dovuto, calcolato applicando l'aliquota del 10,6 per mille, alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre del 2020, con versamenti da effettuare tramite modello F24 ed utilizzando il codice tributo 3970, secondo le modalità di cui alla Risoluzione del Dipartimento delle Finanze n. 77/E del 2 dicembre 2020.”*

**Motivazione**

*Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di individuazione dei Comuni destinatari del 3 per mille dell'IMPi, nonché di definizione dei criteri e delle modalità di attribuzione e versamento del gettito spettante, la presente proposta emendativa dispone che il pagamento per il 2021 avvenga in due rate e sia effettuato allo Stato in attesa di poter provvedere al riparto della quota spettante ai comuni interessati.*

**19. Deliberazioni tributarie adottate entro i termini di legge, ma successive all'approvazione del bilancio.**

Dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:

*“Articolo 52-bis. Deliberazioni tributarie adottate entro i termini di legge ma successive all'approvazione del bilancio”*

In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di propria competenza entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi dell'ultimo comma del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile.

**Motivazione**

*La proposta di emendamento chiarisce che gli enti locali che approvano le delibere tariffarie dei tributi di propria competenza dopo l'approvazione del proprio bilancio di previsione, ma comunque entro il termine di approvazione dei bilanci di previsione, che ordinariamente è fissato al 31 dicembre di ciascun anno, ma che negli ultimi anni sta registrando continue proroghe, possono procedere ad una variazione del bilancio per il recepimento delle variazioni tariffarie e non sono obbligati alla riapprovazione del bilancio stesso sulla base delle più complesse procedure previste dall'ordinamento.*

*La modifica si rende necessaria alla luce di orientamenti di alcune Sezioni regionali della Corte dei conti, difformi dalla posizione espressa dal Ministero dell'economia e delle finanze che considera invece sufficiente la variazione del bilancio di previsione, qualora*



siano state modificate le aliquote e le tariffe dei tributi di competenza degli enti locali posteriormente alla deliberazione del bilancio di previsione dell'ente.

Si precisa che i due provvedimenti (adozione del bilancio e variazione) sono entrambi di competenza dell'organo consiliare, ma differiscono nelle modalità e nelle procedure di approvazione, nonché nella documentazione di supporto e da allegare. La riapprovazione implica passaggi più gravosi, tra i quali l'adozione in giunta dello schema, il deposito, con i relativi tempi speciali per l'esame da parte del Consiglio, non richiesti invece in sede di variazione. La semplificazione proposta non diminuisce il potere di controllo e decisione spettante all'organo consiliare, anche tenendo conto del fatto che le stesse deliberazioni fiscali, normalmente adottate nell'esercizio del potere regolamentare degli enti locali, sono oggetto di esame da parte del Consiglio stesso.

## **20. Facoltà di revisione affidamenti servizi di gestione e riscossione delle entrate**

Dopo l'articolo 55 è inserito il seguente:

*“Articolo 55-bis. Facoltà di revisione affidamenti servizi di gestione e riscossione delle entrate”*

1. I contratti in corso alla data dell'8 marzo 2020 tra gli enti affidatari ed i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere rinegoziati, anche in deroga all'articolo 116 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di assicurare condizioni di sostenibilità a fronte delle riduzioni di fatturato dei soggetti medesimi dovute all'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, anche attraverso l'allungamento della durata del contratto, o anche attraverso l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati, comunque per un valore non superiore al 50 per cento del corrispettivo di cui ai servizi oggetto del contratto in essere.

### **Motivazione**

*È necessario riprendere la norma sulla rinegoziabilità (in deroga a talune norme del Codice appalti) dei contratti di concessione o affidamento della gestione delle entrate locali, attraverso l'allungamento della durata del contratto o l'ampliamento del perimetro dei servizi affidati, entro limiti definiti. Le attività di riscossione sono state prima bloccate e comunque fortemente rallentate per tutta la durata dell'emergenza, con evidenti problemi di operatività e di tenuta economico-finanziaria delle aziende che lavorano per i Comuni in questo campo, sulla base di contratti spesso commisurati all'entità delle riscossioni. La possibile crisi strutturale del settore si riflette nella difficoltà per migliaia di Comuni di riprendere in modo adeguato il processo di riscossione delle entrate proprie.*

## **ULTERIORI NORME**

### **21. Fondo rilancio attrattività turistica**

#### **Art. 7**

***(Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d'Arte e bonus alberghi)***

All'art. 7, al comma 4, sostituire le parole “50 milioni” con le seguenti “80 milioni”, e dopo le parole “patrimonio mondiale dell'umanità” aggiungere le seguenti parole “e i Comuni facenti parte dell' Unesco Creative Cities Network”.



## **Motivazione**

*Si ritiene necessario inserire tra la platea dei beneficiari del Fondo per il rilancio della attrattività turistica anche i Comuni che fanno parte dell'Unesco Creative Cities Network e di aumentarne conseguentemente lo stanziamento.*

### **22. Asili nido comunali**

#### **Art. 58**

##### **(Misure urgenti per la scuola)**

*All'art. 58 al comma 5, primo periodo, dopo le parole "Per le medesime finalità di cui al comma 4" aggiungere le parole "agli asili nido comunali, alle scuole dell'infanzia comunali e"*

*All'art. 58 al comma 5, secondo periodo, dopo le parole "Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore" aggiungere le parole "degli asili nido comunali, delle scuole dell'infanzia comunali e";*

## **Motivazione**

*La fase di emergenza sanitaria in questo anno scolastico ha comportato per i Comuni maggiori spese per mettere in atto nelle scuole dell'infanzia comunali e nei nidi comunali le misure previste nei protocolli di sicurezza (materiali per la pulizia e protezione personale).*

*L'art. 58 prevede per l'anno 2021/2022 l'istituzione del "fondo per l'emergenza epidemiologica da Covid-19" del Ministero Istruzione, con lo stanziamento complessivo di 350 mln da destinare all'acquisto di beni e servizi. Per le medesime finalità per il 2021 sono stanziati risorse pari a 50 milioni solo per le scuole primarie e secondarie paritarie, escludendo i nidi comunali e le scuole dell'infanzia comunali. Risulta necessario pertanto che anche i Comuni siano destinatari delle risorse del fondo emergenza epidemiologica da Covid-19, a partire dal riparto 2021 relativo ai 50 milioni di euro.*

### **23. Contrasto povertà educativa**

#### **Art.63**

##### **(Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa)**

*All'art. 63, dopo il comma 4, aggiungere il seguente comma:*

*"4-bis. Al comma 6-quater dell'art. 30 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con legge 21 maggio 2021, n. 69, sopprimere le parole " , nel limite di 15 milioni di euro,".*

## **Motivazione**

*L'art. 30, comma 6 quater del decreto legge n. 41/21 convertito nella Legge 69/21 (Di Sostegni), consente ai Comuni di utilizzare fino al 31 dicembre 2021, nel limite di 15 milioni di euro, le risorse non spese nel 2020 per finanziare interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, nonché progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad incrementare le opportunità culturali e educative dei minori.*



*L'emendamento è finalizzato ad eliminare l'inciso riportato nella norma "nel limite di 15 milioni di euro", in quanto è da riferirsi, come previsto nella norma primaria, solo ai progetti volti a contrastare la povertà educativa di cui alla lett. b), art. 105, del dl 34/2020 e non agli interventi per il potenziamento dei centri estivi e di altri servizi di pertinenza comunale orientati ai minori di età compresa tra zero e sedici anni, di cui alla lettera a) che hanno comportato l'erogazione ai Comuni di risorse pari a 135 mln.*

## **24. Voucher taxi**

### **Aggiungere il seguente articolo 51 bis:**

Modifiche all'art. 200 bis comma 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 come convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77

*All'articolo 200-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, le parole: "in favore delle persone fisicamente impedito o comunque a mobilità ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno", sono sostituite dalle seguenti: "in favore delle persone a mobilità ridotta, anche se accompagnate, ovvero persone con invalidità, ovvero persone affette da malattie necessitanti di cure continuative, ovvero appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 ovvero in stato di bisogno, ovvero che utilizzano il trasporto pubblico non di linea tra le ore 7.00 e le ore 10 dei giorni feriali, ovvero fino al compimento del tredicesimo anno anche se accompagnati, ovvero che effettuano spostamenti in ragione della propria attività lavorativa o di volontariato di natura sanitaria, o sociosanitaria, o socioassistenziale, o nell'ambito dell'istruzione ed educazione, ovvero tutti gli over 55";*

b) *dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:*

"1-bis. I Comuni beneficiari potranno prevedere il superamento del limite del 50 per cento della spesa sostenuta per persone in condizioni di particolare fragilità anche economica appartenenti alle categorie individuate al comma 1.

1-ter. I Comuni potranno utilizzare le risorse ad essi destinate, nella quota massima del 15 per cento, anche per finanziare le spese necessarie per l'attivazione della misura di cui al presente articolo».

### **Motivazione**

*L'emendamento si rende necessario per poter utilizzare al meglio il trasferimento per i c.d. "buoni viaggio" implementato di altre risorse con il DL 41/2021, coadiuvando il TPL nella ripresa della scuola in presenza e supportando la mobilità per il piano vaccinale.*

*La finalità è introdurre dei correttivi alle categorie dei beneficiari e alla copertura dei costi al fine di:*



- *mettere a disposizione i buoni alle persone che utilizzano il taxi in orari di maggiore utilizzo del trasporto pubblico e di rischio congestione per traffico privato, come ad esempio tra le 7.00 e le 10.00 nei giorni feriali, favorendo così il rispetto per il trasporto pubblico del limite di utilizzo del 50% e diminuendo la congestione e l'inquinamento delle città;*
- *superare il vincolo del 50% per le categorie di persone in condizioni di fragilità economica individuata dai servizi sociali o che utilizzano i buoni spesa;*
- *mettere a disposizione i buoni anche per persone invalide o persone in difficoltà di mobilità non solo per patologie accertate ma anche per altre condizioni quali ad esempio l'età avanzata, la condizione di gravidanza, per persone che per necessità lavorative o di volontariato (es. operatori sanitari o dell'istruzione/educazione) o di assistenza (malati cronici o persone che devono recarsi alla vaccinazione covid) debbano muoversi in condizioni di rapidità e sicurezza; per persone fino al compimento del tredicesimo anno di età anche se accompagnate in ragione della loro difficoltà a muoversi in autonomia, infine tutti gli over 55 secondo le disposizioni del Ministero della Salute come soglia di maggiore rischio Covid19"*
- *utilizzare una quota parte (fino al 15%) delle risorse per le spese tecniche necessarie per l'attivazione della misura, come ad esempio l'attivazione di carte prepagate o altri strumenti simili.*

## **25. Ampliamento ambito di utilizzo del Fondo povertà**

*Aggiungere il seguente articolo:*

*Al fine di rafforzare la capacità di risposta per persone e nuclei familiari in condizione di povertà maggiormente esposti agli effetti dell'emergenza pandemica e alla crisi socio economica, all'articolo 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

*"2-bis. Gli interventi e i servizi di cui al comma 1, finanziati con le risorse del Fondo povertà ai sensi del comma precedente, oltre che ai beneficiari del Reddito di cittadinanza possono essere rivolti ad altre persone o nuclei familiari in condizioni di povertà, che presentino un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore alla soglia applicata per l'accesso al Reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) punto 1), o per i quali i Servizi Sociali abbiano accertato una condizione di indigenza."*

### **Motivazione**

*In considerazione delle ricadute sociali ed economiche generate dall'emergenza pandemica, la proposta emendativa è finalizzata ad includere negli interventi di contrasto alla povertà finanziati attraverso il Fondo Povertà, persone e famiglie che, pur in condizioni di estrema povertà, spesso equivalenti a quelle dei beneficiari RdC, mancano di requisiti formali per beneficiare del reddito di cittadinanza e degli interventi ad esso connessi.*



## **26. Semplificazione variazioni del rendiconto 2020 in relazione alla certificazione impieghi risorse emergenziali**

*Aggiungere il seguente articolo:*

1. Il provvedimento con il quale si rettificano gli allegati del rendiconto 2020 concernenti il risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a) della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è di competenza del responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento rimane di competenza del consiglio comunale, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario.

### **Motivazione**

*La norma proposta persegue l'obiettivo di **assicurare agli enti locali un importante strumento di semplificazione amministrativa**, nel corso di un esercizio finanziario difficile e complesso almeno quanto quello precedente. Dovendo infatti ciascun ente predisporre le risultanze della prima certificazione Covid dopo l'approvazione del rendiconto 2020, verosimilmente **in molti casi non vi sarà una piena aderenza della certificazione con i totali di avanzo vincolato e avanzo libero riportati in prima battuta nel rendiconto**. Sulla base delle regole ordinarie, quindi, per diversi enti si porrebbe la necessità di validare in consiglio comunale un documento sostanzialmente identico a quello già approvato, anche **quando il valore complessivo del risultato di amministrazione risulta confermato**. In quest'ultimo caso, invece, **sarebbe auspicabile demandare il mero onere amministrativo solo in capo al responsabile del servizio finanziario**. La proposta si giustifica anche alla luce del ritardo con il quale sono state messe a disposizione degli enti locali le informazioni contabili necessarie per redigere contestualmente la certificazione Covid e il rendiconto nelle sue diverse componenti.*

## **27. Agevolazioni sui rapporti di locazione e concessione di immobili degli enti locali**

*Aggiungere il seguente articolo:*

1. In ragione delle perduranti difficoltà dovute alle sospensioni delle attività economiche, disposte a decorrere dal mese di marzo 2020 con i provvedimenti di contrasto alla diffusione della pandemia da virus Covid-19 e del regime di ripresa graduale delle attività medesime disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali, gli enti locali, nel rispetto degli equilibri di bilancio, possono deliberare agevolazioni a favore dei titolari di rapporti di locazione e concessione amministrativa di immobili, di proprietà degli enti stessi, ad uso diverso da quello abitativo, a condizione che gli stessi titolari ne facciano richiesta e dimostrino di aver avuto nel 2020 una significativa riduzione di fatturato o una documentata perdita economica, conseguente alla crisi epidemica da Covid-19, sulla base di criteri definiti dall'ente proprietario.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono consistere, anche cumulativamente:



a. in una riduzione del canone di locazione dovuto per l'anno 2020 e per un ammontare non superiore al 30% del canone mensile pattuito in contratto e per un massimo di dieci mensilità;

b. in una proroga contrattuale di durata non superiore a 24 mesi, all'attuale canone pattuito, per i contratti con scadenza entro il dicembre del 2022, in modo da favorire il graduale recupero delle perdite subite nel periodo indicato al precedente comma e l'ammortamento degli eventuali documentati investimenti effettuati o programmati;

c. in una rateazione straordinaria, fino a 60 mensilità e senza applicazione di interessi, del debito maturato durante il 2020 per effetto di mancati pagamenti dovuti alla pandemia, anche nel caso in cui il rapporto contrattuale risulti cessato nel corso del 2020 o entro il 31 marzo del 2021;

d. nella possibilità per l'ente di accettare anche nel corso del 2021 cessioni di credito riferite a benefici fiscali maturati nel corso del 2020 dai titolari dei contratti relativamente agli immobili oggetto di locazione o concessione.

3. In ragione delle sospensioni delle attività socio-culturali o di interesse generale disposte a decorrere dal mese di marzo 2020 con i provvedimenti di contrasto alla diffusione della pandemia da virus Covid-19 e del regime di ripresa graduale delle attività medesime disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali, gli enti locali proprietari di beni immobili affidati sulla base di un piano economico finanziario possono concordare, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori 36 mesi, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione del rapporto concessorio può essere concordata anche in ragione della necessità di fare fronte ai maggiori costi per la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle presenze. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione.

#### **Motivazione**

*La norma sancisce la possibilità per gli enti locali di deliberare agevolazioni a favore di conduttori e concessionari di immobili di proprietà dell'ente ad uso diverso da quello abitativo, che stanno subendo ingenti danni economici a causa delle difficoltà economiche connesse all'emergenza pandemica e delle misure restrittive di contrasto alla diffusione dell'epidemia. Infatti, a fronte delle perdite di ricavi, le imprese si trovano comunque costrette a dover sostenere buona parte dei costi di gestione, tra cui – particolarmente significativo – quello relativo al corrispettivo di locazione/concessione.*

*Si prevedono diverse modalità di erogazione di vantaggi. L'azione di sostegno che determina la riduzione del canone, comportando minori entrate, viene condizionata al mantenimento dell'equilibrio finanziario dell'ente, ovviamente comprensivo dei trasferimenti straordinari connessi all'emergenza epidemiologica.*

*La norma prospetta inoltre ulteriori misure che tengono conto delle diverse esigenze rappresentate dalle categorie coinvolte e che non hanno impatti significativi sui bilanci degli enti. In particolare, la proroga dei contratti potrebbe consentire a conduttori o concessionari un maggior recupero delle perdite subite a fronte dell'auspicata prossima ripresa economica e assicurerebbe al contempo all'ente locale una entrata corrispondente a quella concordata. La rateazione straordinaria serve a scoraggiare i conduttori/concessionari dalla risoluzione dei rapporti contrattuali, i cui oneri al momento non riescono a sostenere.*

